



Città di Modica

E. 1.

DELIBERAZIONE

del

CONSIGLIO COMUNALE

Prot. n.

del

Data 31.10.2019

Sessione ORDINARIA

Atto N. 83

OGGETTO: Riassetto della società partecipata "Servizi Per Modica s.r.l.", riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi di interesse generale inclusa la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi. (art. 4, comma 2, lett. a, D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii)

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze oggi Giovedì 31.10.2019 alle ore 18.00

Fatto l'appello nominale, risultano

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Minioto Carmela	X		Spadaro Angelo	X	
Floridia Rita	X		Scapellato Daniele	X	
Civello Giorgio	X		Covato Giammarco		X
Caruso Giuseppe Massimo	X		Sammito Margherita	X	
Di Rosa Antonino	X		Carpentieri Girolamo		X
Covato Giovanni Piero	X		Cavallino Vincenzo	X	
Ingarao Lucia	X		Castello Ivana		X
Puglisi Ludovica	X		Spadaro Giovanni	X	
Giannone Lorenzo	X		Agosta Filippo	X	
Ruffino Ippolito	X		Medica Marcello	X	
Belluardo Giorgio	X		Di Rosa Stefano		X
Alecci Giovanni	X		Poidomani Salvatore		X

Presenti:19 Assenti : 5

Assiste la seduta il Vice Segretario Generale Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo.

Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la I^a convocazione, la dott.ssa Carmela Minioto Presidente del Consiglio, assume la presidenza e apre la seduta pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la società "Servizi per Modica srl", società interamente partecipata dal Comune di Modica, dal 1° maggio 2011, giusto contratto Rep. n. 15684 del 28 luglio 2011, è affidataria dei seguenti servizi:
 - pulizia degli immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune ivi compresa la pulizia del Palazzo di Giustizia;
 - trasporto scolastico mediante scuolabus;
 - servizio di depurazione acque mediante conduzione e gestione dei depuratori comunali di Contrada Fiumara e di Contrada Cava del Cucco;
 - lettura contatori idrici;
 - servizio di manovre rete idrica
 - trasporto acqua potabile mediante autobotti;
 - manutenzione ordinaria strade, rete idrica, fognaria;
 - servizi di custodia e pulizia dei servizi igienici ed aree attrezzate;
 - gestione canile comunale;

- dal 1° gennaio 2015, i servizi affidati alla Società, giusta delibera di Giunta comunale n. 15 del 3 febbraio 2015, sono i seguenti:
 - Lettura contatori idrici ;
 - Trasporto acqua potabile con autobotti nelle zone scarsamente servite dall'acquedotto comunale;
 - Servizio di manovre nella rete idrica comunale;
 - Manutenzione ordinaria strade, rete idrica, fognaria e pubblica illuminazione;
 - Supporto operativo per servizio affissioni
 - Traslochi per spostamento uffici comunali quando richiesti;
 - Conduzione pulmini, in possesso del Comune, per spostamento turisti nell'ambito comunale;
 - Interventi di scerba tura e manutenzione verde pubblico;
 - Supporto operativo di personale per il miglioramento del funzionamento degli uffici e dei servizi;
 - Servizio di pulizia degli immobili comunali;
 - Assistenza al servizio di trasporto scolastico con scuolabus;
 - Gestione impianti di depurazione comunale;

- con delibere di Giunta Comunale n. 91/2019 e successiva rettifica n. 95/2019, n. 147/2019 e n. 235/19, i servizi resi dalla Società "Servizi per Modica srl", a supporto dell'Ente, ritenuti necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, sono i seguenti:
 - Attività di monitoraggio per le verifiche di funzionamento, di piombatura, di apposizione di eventuali sigilli, piombatura, pulizia dei contatori idrici;
 - Trasporto acqua potabile con autobotti nelle zone scarsamente servite dall'acquedotto comunale;
 - Servizio di manovre nella rete idrica comunale;
 - Supporto operativo per servizio affissioni comunali quando richiesti;
 - Servizio di pulizia degli immobili comunali;
 - Traslochi per spostamento uffici comunali quando richiesti;
 - Interventi di scerbatura e manutenzione verde pubblico;
 - Supporto operativo di personale per il miglioramento del funzionamento degli uffici e dei servizi;
 - Assistenza al servizio di trasporto scolastico con scuolabus;
 - Gestione impianti di depurazione comunali;
 - Servizio di pulizia degli immobili comunali o nella disponibilità del Comune.

- la Giunta comunale con deliberazione n. 69 del 31 marzo 2015 ha approvato, ai sensi del comma 611 dell'art. 1 della legge stabilità 2015, il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate;

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 25 del 30 gennaio 2018 ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni dell'Ente al 23.09.2016, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 19/08/2016 n.175 e ss.mm.ii.;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 30 gennaio 2018 ha approvato la revisione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2016, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs 19/08/2016 n.175 e ss.mm.ii.;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 124 del 27 dicembre 2018 ha approvato la revisione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2017 ex art.20 del D.Lgs 19/08/2016 n.175 e ss.mm.ii.;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 125 del 27 dicembre 2018 ha approvato il Piano di Risanamento della società "Servizi per Modica srl", ex art. 14 del D.Lgs 19/08/2016 n.175 e ss.mm.ii.;

Evidenziato che:

- questa Amministrazione comunale, sin dal suo insediamento, ha avviato una analisi generalizzata sulla gestione di tutti i servizi al fine di verificare la possibilità di ottimizzare i costi degli stessi;
- intende razionalizzare il proprio sistema di società partecipate con l'obiettivo di rendere più flessibile e quindi maggiormente efficiente ed efficace il proprio intervento nell'ambito dei più importanti servizi di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai medesimi;
- la gestione ottimale dei servizi agevola il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Comune di Modica con un maggiore efficientamento dei servizi stessi;
- l'esperienza di questi ultimi anni, infatti, ha insegnato, attraverso l'evolversi delle attività svolte cumulativamente prima dalla "Società Modica Multiservizi Srl" (posta in liquidazione con atto del 31/12/2010 in Notaio Filippo Morello di Ragusa) e successivamente dalla Società "Servizi per Modica Srl", che non è produttivo per l'Ente e non è adeguatamente appagante per la cittadinanza concentrare tutte le attività strumentali in capo ad un unico soggetto;

Considerato:

- quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii., emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.);
- che questa Amministrazione ritiene fondamentale la tematica evidenziata dalla normativa che riguarda la sussistenza del requisito di convenienza in termini di efficienza, efficacia ed economicità che l'Ente può e deve conseguire attraverso lo strumento societario;
- che il ricorso allo strumento societario per il raggiungimento di finalità di interesse pubblico da parte di Enti Pubblici Locali è ampiamente noto ed utilizzato in Europa e rientra nella cosiddetta auto-organizzazione e/o auto-produzione di beni e servizi per la P.A. da parte della stessa;
- che un razionale e competente utilizzo di società pubbliche, in particolare, può concorrere a elevare la qualità dei servizi per il cittadino, ridurre i costi, promuovere ed accelerare lo sviluppo produttivo locale e creare le premesse per sviluppare investimenti;

Evidenziato, altresì.

- che l'art. 13 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii."Testo Unico degli Enti Locali" individua le funzioni spettanti al Comune: *"Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze"*;
- ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. si intende affidare alla società lo svolgimento di attività strettamente necessarie delle finalità istituzionali dell'Ente;
- la scelta di costituire una società a responsabilità limitata ed una società consortile a responsabilità limitata è motivata, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs n. 175/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che le motivazioni per le quali si afferma quanto sopra, poggiano su considerazioni di natura fiscale, contrattualistica nonché operativa:

- *Dal punto di vista fiscale*, si rappresenta che l'art. 10, comma 2, DPR n. 633/72, ha introdotto l'esenzione da IVA per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse. Tale circostanza si staglia come motivazione economica principale a supporto del programma di riordino della società partecipata dal Comune di Modica che ivi si intende illustrare, tenuto conto che, da sola, consentirebbe di alleviare il peso dell'IVA sull'Amministrazione Comunale nella misura massima del 22% sul contratto di servizio attualmente in essere, con un risparmio massimo raggiungibile pari a circa € 300.000,00 (Euro trecentomila/00), somma che potrebbe essere redistribuita in servizi più efficaci ed efficienti da erogare alla cittadinanza Modicana.

Tale obiettivo verrebbe perseguito per il tramite, in prima battuta, della costituzione di una Srl che avrebbe quale oggetto sociale la gestione e la conduzione del depuratore e dei servizi ad esso collegati, cui seguirebbe a stretto giro, la costituzione di una Società consortile la cui compagine sociale sarebbe costituita per la quasi totalità del capitale sociale dal Comune di Modica e per la residua parte dalla Srl di cui sopra;

-*Dal punto di vista della contrattualistica*, il mutamento degli assetti organizzativi determinerà dei necessari interventi di razionalizzazione anche sul personale che rappresenta la voce di costo più elevata nell'attuale bilancio della Servizi per Modica s.r.l. con una incidenza del 75,00 % circa sull'ammontare dei ricavi complessivi. Pertanto sarà necessario incidere, in riduzione, sul costo del lavoro attraverso azioni mirate finalizzate a:

- a. Definire in sede di trasferimento accordi collettivi, in deroga all'art. 2112 c.c., per il passaggio del personale alle nuove società chiamate alla gestione delle attività oggi in capo alla "Servizi per Modica s.r.l." con condizioni economico e normative differenti, utilizzando tutti i sistemi di riduzione del costo del lavoro e di compressione del cuneo fiscale anche con forme di welfare aziendale;
- b. Applicazione per singola società di un unico contratto collettivo nazionale al fine di uniformare i trattamenti economici e normativi, tra i lavoratori presenti;
- c. Razionalizzare la gestione del personale attraverso un monitoraggio continuo del costo del lavoro con definizione entro il 31 ottobre di ogni anno di un budget preventivo con controllo periodico per consentire alla Direzione aziendale di tenere sotto controllo i costi indiretti e differiti (istituti contrattuali, ferie, permessi, assenteismo etc...);
- d. Definire un accordo di rete tra le due società ex L. 33/2009 per introdurre forme di collaborazione tra società anche in tema di utilizzo efficaci dei rapporti di lavoro fra di esse;

Considerato che per la gestione dei rapporti di lavoro del personale di una società partecipata si applica la normale disciplina in materia di lavoro subordinato, salvo quanto attiene alle procedure per l'effettuazione di nuove assunzioni, in capo all'amministrazione comunale controllante resta la determinazione degli atti di indirizzo volti a mantenere sotto controllo i costi complessivi delle stesse, anche per quanto attiene il personale, ai fini del mantenimento in equilibrio dei conti economici. L'Amministrazione comunale, dunque, dovrà emettere specifici atti di indirizzo per il contenimento del costo del personale, agendo sulle varie leve (flessibilità, fuoriuscita, orari di lavoro) alle quali le società, in sede di predisposizione dei budget annuali, dovranno attenersi, effettuando il controllo conclusivo in sede di approvazione dei relativi bilanci.

In tal senso in sede di trasferimento dei due rami d'azienda l'Amministrazione Comunale definirà gli obiettivi specifici di contenimento dei costi che le costituenti società dovranno adottare in occasione del trasferimento e successivamente nella gestione. Tali atti di indirizzo diverranno elementi di contrattazione nelle fasi propedeutiche al trasferimento del personale ex art. 2112 c.c. Il trasferimento dei rami d'azienda alle due costituenti società determinerà la costituzione di nuovi rapporti di lavoro, pertanto, in capo alla cedente resteranno gli obblighi relativamente ai diritti già acquisiti e o vantati dai lavoratori alla data di trasferimento, senza estensione dell'obbligazione solidale al cessionario per i crediti insorti o lamentati dal lavoratore nei confronti della cedente.

Considerato che:

- la cedente società "SERVIZI PER MODICA s.r.l." applica tre CCNL: Gas e Acqua per n. 7 lavoratori, Servizi di Pulizia per n.7 lavoratori ed Autoferrotranvieri per 3 lavoratori, senza alcuna applicazione di contratti collettivi di diverso livello rispetto a quello nazionale, il trasferimento determina l'applicazione delle condizioni economiche e normative dei CCNL applicati dalle costituenti società, dovendosi, peraltro, applicare, ai sensi dell'art. 36 della l. 300/70, il CCNL di categoria e, dunque, quello riferito all'attività prevalente svolta dalle singole società;

- Il personale complessivamente interessato al trasferimento del ramo d'azienda nel settore idrico e depurazione pari a 27 unità avrebbe applicato il CCNL Gas e Acqua; nel settore dei servizi (custodia, pulizia, assistenza) pari a 52 unità avrebbe applicato il CCNL Multiservizi- Industria e il restante personale, pari a 5 unità, settore dei servizi di manutenzione, verde etc..., resta in capo alla società "Servizi Per Modica s.r.l.", senza alcuna variazione di inquadramento contrattuale ed economico;

- Le superiori ipotesi di applicazione di diverse condizioni contrattuali in ordine ai servizi affidati alle società costituenti, unitamente all'esonero della responsabilità solidale della cessionaria sui debiti della cedente nei confronti dei lavoratori, è esclusivamente possibile con la sottoscrizione di un accordo collettivo in deroga nelle forme e con le modalità di cui all'art. 8 della l. 148/2011. L'accordo collettivo di deroga all'art. 2112 c.c. sarà anche accompagnato dalla sottoscrizione di un accordo di rinuncia ex art. 2113 c.4 nelle sedi di cui agli art. 410 e seguenti C.P.C., coerente con le determinazioni di cui all'accordo collettivo sottoscritto in deroga all'art. 2112 c.c.

- Ciò rileva i vantaggi derivanti dal poter utilizzare contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente flessibili rispetto all'attualità, in quanto la costituenda Srl che si occuperebbe delle attività connesse alla gestione dei servizi nel settore idrico e di depurazione avrebbe una dotazione organica di n. 27 unità lavorative, di cui n. 25 a tempo pieno e n. 2 a tempo parziale, con applicazione del CCNL Gas e Acqua che risulta più oneroso rispetto a quello della costituenda Società Consortile, la quale avrebbe una dotazione organica di n. 52 unità lavorative, in parte con contratto a tempo pieno ed in parte con contratto a tempo parziale, con applicazione del CCNL Multiservizi - Industria che risulta meno oneroso rispetto a quello applicato dalla cedente società "SERVIZI PER MODICA s.r.l." .

Dato atto ancora ed infine, *dal punto di vista operativo*, che lo spaccettamento della congerie di attività poliedriche e complesse, che attualmente è chiamata a svolgere interamente la Società Servizi per Modica Srl, tra le costituenti Società a Responsabilità Limitata e Società Consortile, permetterebbe un controllo costante e continuo, nonché, più approfondito, da parte del Comune, sull'adeguatezza qualitativa e quantitativa dei servizi da garantire alla cittadinanza di Modica;

Visti gli artt. 4/7 del D.Lgs.175/2016 e ss.mm.ii.:

"Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;
4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.
5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d) controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.
6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.
7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane.
8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica.

Art. 5. Oneri di motivazione analitica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.
2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.
3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato è competente l'ufficio di controllo di legittimità sugli atti; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte di conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.

Art. 6. Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico

- 1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.*
- 2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.*
- 3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:*
 - a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
 - b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
 - c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
 - d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.*
- 4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.*
- 5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.*

Art. 7. Costituzione di società a partecipazione pubblica

- 1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:*
 - a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali;*
 - b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali;*
 - c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;*
 - d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.*
- 2. L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1.*
- 3. L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata.*
- 4. L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante.*
- 5. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016.*
- 6. Nel caso in cui una società a partecipazione pubblica sia costituita senza l'atto deliberativo di una o più amministrazioni pubbliche partecipanti, o l'atto deliberativo di partecipazione di una o più amministrazioni sia dichiarato nullo o annullato, le partecipazioni sono liquidate secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 5. Se la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo riguarda una partecipazione essenziale ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2332 del codice civile.*
- 7. Sono, altresì, adottati con le modalità di cui ai commi 1 e 2:*
 - a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;*
 - b) la trasformazione della società;*

- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione.”.

Dato atto che:

- L'art 3 comma 27 della Legge Finanziaria per il 2008 distingue tra l'esercizio di attività strumentale e di attività di gestione dei servizi pubblici e l'analitica normativa per l'affidamento dei servizi pubblici locali contenuta nell'articolo 23-bis della Legge Finanziaria 2008 è ora venuta meno in seguito al referendum abrogativo dell'11 e del 12 giugno 2011 (DPR 18.7.2011 n. 113 – GU 20/7/2011 N. 167);
- I “servizi pubblici locali” - disciplinati dall'art. 23 bis del D.L. 112/2008 convertito con modifiche nella legge n. 133/2008 e successive modifiche ed integrazioni – sono diretti a soddisfare direttamente le esigenze dei cittadini, utenti singoli o come componenti la collettività;
- I “servizi strumentali all'amministrazione pubblica” - disciplinati ora dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.-- sono rivolti, invece, essenzialmente alla pubblica amministrazione e, solo indirettamente al pubblico (vs. Tar Lombardia - Brescia, 31/12/2007, n.1373; Tar Lazio – Roma, sez. III, 14/04/2008, n.3109);
- L'esito referendario dell'art. 23 bis summenzionato ha determinato una sorta di fondamentale indifferenza fra le discipline e/o forma di definizione dei procedimenti di affidamento “in house” fra servizi strumentali e servizi pubblici locali;

Considerato che:

A) per la costituzione di una Srl che avrebbe quale oggetto sociale la gestione e la conduzione del depuratore e dei servizi ad esso collegati, si è in presenza di una società “in house” - ovvero di una società “retta” da un sistema di regole (statutarie e contrattuali) che la rendono una “delegazione inter organica” dell'ente che affida tali servizi ed attività - quando la società affidataria:

- 1) è a capitale interamente pubblico (c.d. requisito della “partecipazione pubblica totalitaria”);
- 2) svolge la propria attività prevalentemente a favore dei propri soci (c.d. requisito della “prevalenza dell'attività”);
- 3) è sottoposta ad un controllo, da parte dei propri soci, analogo a quello che i soci stessi avrebbero esercitato sui propri servizi (c.d. requisito del “controllo analogo”);

B) La normativa italiana relativa agli appalti di “servizi strumentali all'amministrazione” (art. 13 del D.L. n. 223/2006 - c.d. “Decreto Bersani” - convertito, con modificazioni, nella L. n. 248/2006) aveva ulteriormente ristretto i sopra indicati principi della giurisprudenza comunitaria, prevedendo all'epoca che le società “in house” possano svolgere le proprie attività esclusivamente (non solo “prevalentemente”) a favore dei propri soci (c.d. requisito “dell'esclusività dell'attività”), debbano avere oggetto sociale esclusivo (nel senso di svolgere unicamente attività strumentali agli enti pubblici soci) e non possano partecipare ad altre società o enti (normativa successivamente modificata in senso estensivo).

C) La norma in esame sancisce il principio per cui si richiede, da un lato, che, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 (in sostanza, quasi tutti gli enti pubblici) non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società e, dall'altro lato, che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni pubbliche nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza, precisando, peraltro, che «l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti» di funzionalità rispetto alle finalità istituzionali.

Dato atto che il progetto di riassetto, riorganizzazione e razionalizzazione della società partecipata “Servizi Per Modica s.r.l.”, che si intende realizzare con la costituzione di una società a responsabilità limitata, denominata “MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L.” e di una società consortile, denominata “SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.”, presenta, in osservanza quanto disposto dall'art. 5 del T.U., la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla norma ed in particolare:

- a) il riferimento alla necessità dell'operazione per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4 del T.U.;
- b) l'indicazione delle ragioni e delle finalità che giustificano tale scelta sul piano della convenienza economica,
- c) l'indicazione delle ragioni e delle finalità che giustificano tale scelta sul piano della sostenibilità finanziaria;

- d) la valutazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- e) l'indicazione della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- f) l'attestazione della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Pertanto:

- Il primo requisito (strumentalità dell'operazione) sussiste in quanto sia la Società a Responsabilità Limitata, *società in house*, che la Società Consortile, controllata al 90%, svolgeranno esclusivamente attività di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, nonché l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Amministrazione Comunale nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

Entrando nei dettagli dell'operazione, la costituenda società partecipata "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L.," come già accennato in premessa, si occuperà esclusivamente delle attività di gestione e conduzione del depuratore nonché delle altre attività allo stesso collegate.

Quanto invece alla società consortile "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L." sarà assegnataria di contratto per i servizi strumentali di assistenza al servizio trasporto alunni con scuolabus, per i servizi di pulizia, custodia e portierato negli immobili e nelle arce a disposizione dell'Amministrazione Comunale ed infine per i servizi logistici, amministrativi ed organizzativi a supporto delle attività svolte dal Comune di Modica.

Ma preme ancor più sottolineare, al fine di evidenziare l'aderenza delle iniziative economiche di tipo pubblicistico che svolgeranno le costituende società al dettato normativo, che tali attività non confliggheranno assolutamente con la libera esplicazione del mercato concorrenziale rimesso all'iniziativa economica privata in quanto saranno certamente circoscritte ad effettive necessità istituzionali dell'Amministrazione Comunale strettamente connesse con la caratterizzazione degli enti locali, quali enti a fini generali, ma ad ambito territoriale circoscritto alla comunità degli amministrati.

Nella stessa direzione confluisce, d'altronde, la circostanza che l'oggetto sociale delle due costituende società partecipate prevederà esclusivamente lo svolgimento di attività rientranti tra quelle elencate all'art. 4 del T.U. e quindi pienamente funzionali al perseguimento dei fini istituzionali del Comune di Modica.

- Il secondo requisito (convenienza economica) si concretizza preliminarmente nel risparmio di circa € 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila/00) garantito dall'assoggettamento all'esenzione da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 2 del DPR n. 633/72 e successive modifiche ed integrazioni. Laddove, infatti, oggi i contratti di servizio con la società "Servizi per Modica Srl" sono gravati da IVA, in parte per il 10% e in parte per il 22%, pari a complessivi € 250.000,00 circa, con la realizzazione del presente piano di riorganizzazione delle partecipate, le stesse prestazioni di servizi strumentali che verranno svolte dalla Consortile non saranno più gravate dall'IVA, ciò comportando un importante risparmio di spesa per il Comune di Modica, fermo restando che la convenienza del presente investimento deve essere valutata non soltanto sotto il profilo economico, ma anche sotto quello qualitativo. Inoltre, il budget previsto per i servizi della costituenda società "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L.", allegato C, pari a euro 1.200.000,00, concorrerà interamente alla determinazione delle tariffe del canone idrico che ad oggi concorre soltanto per un importo di euro 410.000,00 circa, senza gravare sui fondi comunali, considerato l'obbligo, ai sensi dell'art. 243 e ss. D. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., della copertura al 100% dei costi.

In ordine alla costituenda società consortile "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L." il budget previsto, allegato D, per i servizi di custodia, pulizia e assistenza scuolabus, ammonta a euro 1.270.000,00 che unitamente a quello della società "SERVIZI PER MODICA Srl", per i servizi di manutenzione e verde, allegato E, previsto per euro 270.000,00, sono nettamente inferiori al budget assegnato alla società stessa di cui al Piano di Risanamento approvato con delibera di Consiglio comunale n. 125 del 27 dicembre 2018, pari a euro 1.785.940,20 IVA compresa.

- Il terzo requisito (sostenibilità finanziaria) si riscontra nel conto economico di previsione dal quale emerge che sia la società partecipata "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L." sia la società consortile "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.", potranno camminare sulle proprie gambe attraverso una rigorosa selezione dei costi necessari ed insopprimibili rapportati ad entrate che non comporteranno per il Comune alcun ulteriore aggravio rispetto a quello oggi in essere nei propri rapporti con la Società "Servizi per Modica Srl".

In particolare, la sostenibilità finanziaria è garantita da un lato dalla disponibilità, in capo all'Amministrazione Comunale,

delle risorse finanziarie necessarie per realizzare l'investimento e, dall'altro lato, dalla concreta possibilità che la titolarità della partecipazione sociale consentirà, sulla base del piano economico e finanziario agevolmente verificabile, di coprire con i ricavi i propri costi senza che a tal fine siano necessari ulteriori esborsi da parte del socio unico.

-Il quarto requisito (possibile gestione diretta o esternalizzata del servizio) è supportato dal combinato disposto dell'assenza di esperienze e competenze specifiche tali da poter positivamente immaginare di gestire direttamente i servizi in via di assegnazione alle costituende società, con la certezza di andare incontro ad esborsi più rilevanti a fronte di servizi qualitativamente più bassi qualora si pensasse di esternalizzare i servizi strumentali in questione.

Preme sottolineare, comunque, che il requisito della valutazione della possibile gestione diretta o esternalizzata del servizio implica una valutazione ampiamente discrezionale, in quanto la scelta in ordine alla destinazione delle risorse del Comune riguarda esclusivamente le linee di indirizzo politico dello stesso ed esula, pertanto, dall'analisi della situazione economica dello stesso.

Nello specifico, l'Amministrazione Comunale intende assumersi la responsabilità politica di utilizzare le risorse pubbliche a disposizione dell'Ente al fine di salvaguardare la forza lavoro della attuale partecipata che verrebbe redistribuita tra la società partecipata "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L." (n. 27 unità lavorative), la società consortile "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A R.L. (n. 52 unità lavorative) e la società "SERVIZI PER MODICA S.R.L.", (n. 5 unità), con esclusione di soluzioni di esternalizzazione dei servizi che non mancherebbe di causare ricadute sociali di non irrilevante gravità in un momento di gravissima crisi economica, unitamente a maggiori costi di notevole e considerevole entità.

-Il quinto requisito (efficienza, efficacia ed economicità) poggia sulla considerazione che la forza lavoro che verrà onerata dei servizi in commento ha accumulato così tanti anni di esperienza lavorativa nell'ambito dei servizi strumentali al Comune di Modica da poter, appunto, garantire un adeguato e sufficiente grado di efficienza, efficacia ed economicità nella qualità e quantità delle prestazioni lavorative che tale forza lavoro sarà chiamata a svolgere.

-Il sesto ed ultimo requisito previsto dalla legge (compatibilità con le norme Comunitarie sugli aiuti di Stato) impone, infine, l'attestazione della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, il che significa che la sottoscrizione di partecipazioni sociali dovrà avvenire nel rispetto non soltanto della legislazione interna, ma anche della normativa e giurisprudenza dell'Unione Europea, in particolare con riferimento a quella in tema di divieto di aiuti alle imprese che possano alterare la concorrenza.

Si tratta, peraltro, di un'indicazione funzionale all'adempimento del successivo onere di trasmissione della delibera all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cui spetta la legittimazione ad agire in giudizio contro gli atti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato. All'uopo, si attesta che la riorganizzazione in essere non incorrerà nel divieto di cui all'art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea – TFUE il quale stigmatizza la circostanza che a seguito degli interventi sul capitale la società partecipata risulti "sovracapitalizzata", in quanto la sovracapitalizzazione di una società a partecipazione pubblica che operi in un mercato concorrenziale costituisce, secondo la Commissione Europea, un illecito aiuto di Stato.

Dato atto che:

1) la società partecipata "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L." sarà costituita dal Comune di Modica, ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., per lo svolgimento di servizi pubblici locali a rilevanza economica a favore dell'Ente e della collettività. Essa avrà i presupposti indefettibili per il ricorso agli affidamenti in house providing, precisamente:

a) totale capitale sociale pubblico;

b) esercizio di un controllo analogo;

c) realizzazione della parte prevalente dell'attività svolta dalla società a favore dell'Ente che la controlla;

- il capitale sociale della società partecipata "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L." sarà del 100% pubblico, essa sarà soggetta a controllo analogo da parte dell'unico socio Comune di Modica e svolgerà la sua attività esclusivamente nel territorio comunale e sulla base degli affidamenti effettuati dall'Ente socio;

- la società, con mezzi, strutture e personale proprio, potrà esercitare le seguenti attività, comunque da ricomprendere in appositi contratti di servizio stipulati con il Comune di Modica ovvero con le aziende dallo stesso partecipate e consorziate:

- Gestione dei servizi di depurazione delle acque;
- Smaltimento di fanghi ed altri rifiuti di risulta dagli impianti di trattamento delle acque e dei processi produttivi;
- Recupero, valorizzazione, riutilizzo e distribuzione di acque usate e di fanghi di risulta;
- Recupero, valorizzazione, riutilizzo e distribuzione di rifiuti di lavorazioni, anche come combustibile o come altro mezzo per recupero di energia o altro possibile riutilizzo della materia;
- Altre attività comunque finalizzate al recupero, all'acquisizione, alla produzione ed al vettoriamento di acque, energia elettrica, termica o di altro tipo da immettere nel ciclo produttivo proprio o di terzi;
- Svolgimento, anche per conto terzi, di studi, ricerche, sperimentazioni, consulenze, assistenza tecnica, promozione e manutenzione di impianti e mezzi connessi con lo scopo sociale, il tutto nel rispetto dei limiti legali previsti per le professioni liberali e le attività riservate.

- la società partecipata "SERVIZI PER MODICA SRL" cederà alla costituenda "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L.", le attività inerenti i servizi di gestione e conduzione degli impianti di depurazione comunale, attività di monitoraggio e verifica di funzionamento dei contatori idrici, apposizione di eventuali sigilli, piombatura, pulizia degli stessi e manovre rete idrica, trasporto acqua potabile, unitamente alla forza lavoro impegnata nelle predette attività, incluse quelle amministrativo-contabili, per n. 27 lavoratori;

2) la società consortile, "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.", sarà costituita successivamente all'inizio attività della società partecipata "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L.", in quanto il Comune di Modica, quale socio di maggioranza, si riserva una partecipazione pari al 90% del capitale e, per il residuo di capitale, è ammessa esclusivamente la partecipazione della società "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L.", in quanto società interamente partecipata dal Comune di Modica;

- la società consortile "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.", ha per oggetto esclusivamente la prestazione dei servizi necessari o strumentali alle attività del Comune di Modica e delle relative società partecipate sulle quali lo stesso Comune esercita il controllo analogo diretto;

- la società consortile "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.", con mezzi, strutture e personale proprio, potrà esercitare le seguenti attività:

- gestione dei servizi di pulizia, portierato, custodia e vigilanza degli immobili in possesso o in uso dell'ente e/o delle società partecipate, destinati ad uffici e/o di uso pubblico, spiagge e aree naturali protette;
- gestione dei servizi a supporto dell'igiene ambientale, delle attività socio-sanitarie, assistenziali, cimiteriali e dei canili;
- gestione dei servizi di assistenza e/o trasporto scolastico;
- gestione dei servizi amministrativi, di contabilità, di formazione del personale;

-la società partecipata "SERVIZI PER MODICA SRL" cederà alla costituenda "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.", le attività inerenti i servizi di pulizia degli immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune, il servizio di assistenza trasporto scolastico mediante scuolabus e di custodia, unitamente alla forza lavoro impegnata nelle predette attività, incluse quelle amministrativo-contabili, per n. 52 lavoratori;

3) la società partecipata "SERVIZI PER MODICA S.R.L." continuerà a svolgere i servizi non trasferiti alle costituende società, relativamente alle attività di manutenzione e verde, unitamente alla forza lavoro impegnata nelle predette attività per n. 5 lavoratori;

Valutata, per tutti i motivi sopra rappresentati l'opportunità di procedere:

- alla costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, *società in house*, con capitale di euro 50.000,00, denominata "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L." per l'attività dei servizi di gestione e conduzione degli impianti di depurazione comunale, attività di monitoraggio e verifica di funzionamento dei contatori idrici, apposizione di eventuali sigilli, piombatura, pulizia degli stessi e manovre rete idrica, trasporto acqua potabile;

- successivamente all'inizio attività della società "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L.", alla costituzione di una società consortile a partecipazione pubblica per il 90%, denominata "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.", con capitale di euro 50.000,00, per la gestione dei servizi di pulizia degli immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune, il servizio di assistenza trasporto scolastico mediante scuolabus e di custodia;

Preso atto che:

- come si evince dallo schema di statuto, allegato A, l'impegno di spesa relativo alla capitalizzazione iniziale della nuova compagine societarie è pari a euro 50.000,00, (quota pari al 100% del capitale della società in house "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L.", da versare in unica soluzione all'atto della costituzione e che viene imputato a valere sul titolo 3, programma 3, missione 1, del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019;
- come si evince dallo schema di statuto, allegato B, l'impegno di spesa relativo alla capitalizzazione iniziale della nuova compagine societarie è pari a euro 45.000,00, pari al 90% del capitale della società partecipata "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI AR.L.", da versare in unica soluzione all'atto della costituzione e che viene imputato a valere sul titolo 3, programma 3, missione 1, del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019;

Dato atto che:

- ai fini conoscitivi, lo schema della presente deliberazione è pubblicato all'albo pretorio comunale on-line ;
- ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. il presente atto deliberativo sarà pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente" -- "Enti Controllati", sito istituzionale dell'Ente;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione:

- della società "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L.", con capitale di euro 50.000,00, per l'attività dei servizi di gestione e conduzione degli impianti di depurazione comunale, attività di monitoraggio e verifica di funzionamento dei contatori idrici, apposizione di eventuali sigilli, piombatura, pulizia degli stessi e manovre rete idrica, trasporto acqua potabile e a tal fine di approvare lo schema di statuto della società, allegato A;
- successivamente all'inizio attività della società "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L.", alla costituzione della società "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI AR.L.", con capitale di euro 45.000,00, per la gestione dei servizi di pulizia degli immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune, di assistenza trasporto scolastico mediante scuolabus e di custodia e a tal fine di approvare lo schema di statuto della società, allegato B;

Preso atto che per la costituzione delle predette società compete al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 7, lett. c) del D.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;

Visti:

- la L.R. n° 48/91;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la determina sindacale n. 83 del 13.01.2017 e successive determinazioni n. 1123 del 15.05.2017, n. 3205 del 22.12.2017, n.1746 del 04.07.2018, n. 3393 del 31.12.2018 e n. 1314 del 28.05.2019 di conferma della nomina a Responsabile P.O. del IX Settore "Ecologia, Ambiente, Igiene Urbana", e l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.) e ss. mm. ii. relativo alle funzioni dirigenziali a rilevanza esterna esercitate con l'adozione dell'atto;
- la bozza di statuto della società partecipata "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L." composta di n. 27 articoli (Allegato A), e dato atto che dallo stesso si evince la sussistenza del requisito del controllo analogo ai sensi della normativa vigente;
- la bozza di statuto della società consortile "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.", composta di n. 35 articoli (Allegato B);
- l'O.R.E.L. vigente in Sicilia;
- Ritenute le proprie competenze

Acquisiti:

- il parere favorevole ex art. 49 DLgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. espresso dal Responsabile del Servizio competente;
- il parere favorevole ex art. 49 DLgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. espresso dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ;

Visti:

- il parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso con verbale n. 46 del 29.10.2019 acquisito al prot. n.53539 del30.10.2019;
- il parere della Commissione consiliare reso in data 30.10.2019, prot. n. 53665;
- Vista la proposta di deliberazione che si allega al presente atto;
- Vista la richiesta di rinvio del punto, avanzata dai componenti della opposizione prima dell'inizio della discussione in aula che, posta ai voti, ha dato il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI: 19 consiglieri
FAVOREVOLE 4 (cons. Cavallino, Spadaro G., Agosta, Medica)
CONTRARIO 15 (cons. Minioto, Floridia, Civello, Caruso, Di Rosa A.,
Covato Giovanni Piero, Ingarao, Puglisi, Giannone, Ruffino,
Belluardo, Alecci, Spadaro A., Sammito, Scapellato)
ASTENUTO 0

- Udito il dibattito consiliare che sarà allegato successivamente alla pubblicazione del presente atto che ha registrato gli interventi dell'Assessore Aiello, la P-O dott. Di Rosa, dei cons. Agosta, Medica, Cavallino, Spadaro, Floridia, Belluardo, oltre che il Dott. Polara per il Collegio dei Revisori;

Con voti espressi nei modi di legge e qui di seguito riportati:

**VOTAZIONE EMENDAMENTO STATUTO DELLA SOCIETA' "MODICA ACQUE E
DEPURAZIONE s.r.l." (All. A) prot. n. 53971 del 31.10.2019:**

PRESENTI E VOTANTI: 15 consiglieri (si allontanano dall'aula i cons. Ingarao, Cavallino,
Spadaro G., Agosta)

FAVOREVOLE 14 (cons. Minioto, Floridia, Civello, Caruso, Di Rosa A.,
Covato Giovanni Piero, Puglisi, Giannone, Ruffino,
Belluardo, Alecci, Spadaro A., Sammito, Scapellato)

CONTRARIO 0

ASTENUTO 1 (cons. Medica)

VOTAZIONE DELLA DELIBERAZIONE, COSÌ COME EMENDATA

PRESENTI E VOTANTI: 15 consiglieri

FAVOREVOLE 14 (cons. Minioto, Floridia, Civello, Caruso, Di Rosa A.,
Covato Giovanni Piero, Puglisi, Giannone, Ruffino,
Belluardo, Alecci, Spadaro A., Sammito, Scapellato)

CONTRARIO 0

ASTENUTO 1 (cons. Medica)

DELIBERA

1. di approvare:

- per l'effetto, lo statuto della società partecipata "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L." composto di n. 27 articoli (Allegato A) così come emendato e della società consortile "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.", composto di n. 35 articoli (Allegato B);
- il budget previsto per i servizi della costituenda società "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L.", allegato C, pari a euro 1.200.000,00;

- il budget previsto per i servizi della costituenda società consortile "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.", allegato D, pari a euro 1.270.000,00, unitamente a quello della società "SERVIZI PER MODICA Srl", per i servizi di manutenzione e verde, allegato E, pari a euro 270.000,00;
2. **di autorizzare il Sindaco a costituire:**
 - una società partecipata totalmente dal Comune di Modica con la denominazione "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L." e di fissare, in euro 50.000,00 la quota di partecipazione del Comune alla costituenda società paria al 100% delle quote sociali;
 - successivamente all'inizio attività della società "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L.", una società consortile partecipata dal Comune di Modica con la denominazione "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L." e di fissare in euro 45.000,00 la quota di partecipazione del Comune alla costituenda società paria al 90% delle quote sociali;
 3. **di individuare** nel Sindaco pro tempore il soggetto legittimato a rappresentare l'Ente in sede di costituzione delle società, autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche di dettaglio e di correggere gli eventuali errori, imprecisioni e refusi che non incidono nella volontà espressa dal Consiglio comunale, ritenute indispensabili dal Notaio nella sua azione di controllo di legittimità;
 4. **di dare atto** che l'affidamento dei servizi sarà effettuato sulla base dei piani industriali e dei contratti di servizio approvati dal Consiglio comunale;
 5. **di stabilire** che alle società verranno annualmente erogati specifici indirizzi, sia in relazione ai servizi affidati, che sulle misure di contenimento dei costi, nonché su eventuali obblighi derivanti dalla normativa nazionale;
 6. **di dare atto che, come si evince dallo schema di statuto:**
 - l'impegno di spesa relativo alla capitalizzazione iniziale della nuova compagine societaria è pari a euro 50.000,00, (quota pari al 100% del capitale della società in house "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L.", da versare in unica soluzione all'atto della costituzione e che viene imputato a valere sul titolo 3, programma 3, missione 1 e che per lo stesso occorre assicurare la necessaria copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019, dando mandato in tal senso al Responsabile del Settore Finanziario;
 - l'impegno di spesa relativo alla capitalizzazione iniziale della nuova compagine societarie è pari a euro 45.000,00, pari al 90% del capitale della società partecipata "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.", da versare in unica soluzione all'atto della costituzione e che viene imputato a valere sul titolo 3, programma 3, missione 1, del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2020, dando mandato in tal senso al Responsabile del Settore Finanziario;
 7. **di incaricare** i Responsabili dei Servizi, ognuno per le rispettive competenze, di dare attuazione a quanto deliberato, ponendo in essere tutti gli atti, nonché su eventuali obblighi derivanti dalla normativa vigente;
 8. **di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio comunale on-line ai fini della generale conoscenza;
 9. **di disporre** la pubblicazione della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Enti Controllati", del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 23 del DLgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 7, comma 4, del DLgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;

10. di trasmettere, ai sensi degli artt. 5 e 3 del DLgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., la presente deliberazione alla Corte dei Conti, ai fini conoscitivi, e all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato;

Indi, con successiva e separata votazione, resa nei modi di legge, attesa l'urgenza di provvedere nell'interesse dell'Ente, il cui esito è di seguito riportato:

PRESENTI E VOTANTI: 15 consiglieri

FAVOREVOLE 14 (cons. Minioto, Florida, Civello, Caruso, Di Rosa A.,
Covato Giovanni Piero, Ingarao, Puglisi, Giannone, Ruffino,
Belluardo, Alecci, Spadaro A., Sammito, Scapellato)

CONTRARIO 0

ASTENUTO 1 (cons. Medica)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

405

405

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Carmela Miniato




IL CONSIGLIERE ANZIANO



IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li

Il Vice Segretario Generale



Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 31 OTT. 2019 al 15 NOV. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'


La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Vice Segretario Generale



VERBALE N. 83
CONSIGLIO COMUNALE
DEL 31/10/2019

Il Presidente comunica che è stato presentato emendamento dalla Posizione Organizzativa, l'emendamento è agli atti; ha il parere tecnico della Posizione Organizzativa, e il parere dei revisori dei conti; ci sono copie per i Consiglieri, viene incardinato il punto "Riassetto della Società partecipata Servizi per Modica srl – Riorganizzazione e Razionalizzazione dei servizi di interesse generale inclusa la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lett. a D.Lgs n. 175/2016 e ss.mm-ii.); la delibera è dotata del parere dei revisori dei conti e della commissione.

Il Consigliere Agosta propone il rinvio del punto; non ha capito se il Presidente garantisce il Consiglio comunale e la città e il dibattito all'interno del Consiglio, oppure se il Presidente è rivolto agli interessi dell'Amministrazione in fatti particolari, specifici etc; ciò perché molto spesso capita di vedere proposte, interrogazioni, mozioni di Consiglieri Comunali presentate in Consiglio Comunale con protocolli vecchi che vengono portati avanti nel tempo; nel prossimo Consiglio sono previste interrogazioni di agosto e settembre, e una proposta delicata come quella di oggi viene inserita all'ordine del giorno di un Consiglio Comunale rinviato avendo i Consiglieri i documenti dell'argomento solo 24 ore prima; propone di avere un pò di tempo in più per approfondire l'argomento, che coinvolge i lavoratori e dovrebbe coinvolgere anche i sindacati.

Il Presidente non consente al Consigliere di affermare che il Presidente non è garante dell'aula; il Presidente ha ritenuto di aggiungere l'atto perché è dotato di tutti pareri e rispetta le 24 ore previste per l'aggiunzione del punto, come da regolamento; la proposta di rinvio sarà messa ai voti; afferma che atti in giacenza non c'è ne sono tantissimi e già il Consiglio è convocato per mercoledì per discutere le interrogazioni.

Il Consigliere Floridia non è d'accordo al rinvio dell'argomento; c'è il parere della Posizione Organizzativa e del Collegio dei revisori; proprio perché trattasi di un argomento importante vi è l'occasione per discuterne in consiglio, dibattere e se necessitano chiarimenti se ne può discutere in aula.

Il Consigliere Cavallino condivide la richiesta del Consigliere Agosta, perché è un argomento delicato e importante; per di più c'è un emendamento presentato dalla Posizione Organizzativa; si dovrebbe meglio concertare; i Consiglieri hanno avuto la possibilità di vedere gli atti solo 24 ore prima della discussione sul punto; c'è necessità di potere capire e chiedere chiarimenti anche agli uffici preposti e verificare altri documenti; i revisori dei conti di fatto danno un parere negativo, cioè parere favorevole ma a condizione, perché esprimono delle condizioni; quando si dice di informare la Corte dei Conti e di verificare, queste sono cose che devono essere fatte in maniera preventiva; è d'accordo per il rinvio del punto.

Il Consigliere Covato Giovanni Piero visto che l'argomento è complesso ritiene utile discuterne in aula in considerazione della presenza dei revisori dei conti, che sono in scadenza di mandato, e della presenza della Posizione Organizzativa; l'argomento va affrontato, dopodiché si decide assieme sul da farsi, anziché a priori parlare di rinvio.

Il Consigliere Spadaro Giovanni evidenzia che la richiesta di rinvio è dovuta al fatto che non è si avuto il tempo per sviscerare bene l'argomento e potere fare le opportune domande alla Posizione Organizzativa e ai Revisori dei conti; se c'è una scadenza impellente, si può comprendere, ma visto che non c'è un'urgenza si chiede il rinvio per approfondire l'argomento ed essere pronti per avere delucidazioni dai Revisori dei conti e dalla Posizione Organizzativa.

Il Presidente afferma che una delle motivazioni chieste dall'Amministrazione di inserire l'argomento è dovuta alla scadenza dell'incarico del Collegio dei Revisori dei conti.

Il Consigliere Spadaro pone rilievo su quanto affermato dal Vice Presidente, il quale ha detto che si può approfondire l'argomento oggi per poi decidere sul da farsi, ma visto che l'incarico dei revisori dei conti è in scadenza, non si potrebbe più approfondire; per studiare bene le carte sarebbe opportuno rinviare l'argomento.

Il Consigliere Medica precisa che dal punto di vista regolamentare non c'è stata alcuna violazione, da altro punto di vista pensa che anche i Consiglieri di maggioranza non hanno avuto tempo per studiare bene le carte in un giorno; è da capire se ci sono delle scadenze che queste, vengano evidenziate.

La richiesta di rinvio viene messa ai voti.

FAVOREVOLI: 4 (Cavallino, Spadaro Giovanni, Agosta, Medica)

CONTRARI 15 (Minioto, Floridaia, Civello, Caruso, Di Rosa Antonino, Covato Giovanni Piero, Ingarao, Puglisi, Giannone, Ruffino, Belluardo, Alecci, Spadaro Angelo, Scapellato, Sammito)

ASTENUTI: 0

La richiesta di rinvio non viene approvata.

Relazione l'Assessore Aiello: prima di iniziare la trattazione del punto, precisa che l'argomento è stato deliberato dalla giunta con delibera n. 271 il 16 ottobre 2019; per rispetto istituzionale verso il Collegio dei revisori uscenti e verso il nuovo Collegio dei revisori dei conti, è giusto che il punto venga trattato oggi; il progetto presentato riguarda il riassetto delle società partecipate Servizi per Modica ma anche l'organizzazione e la razionalizzazione dei servizi pubblici che l'Ente eroga alla cittadinanza; è un altro obiettivo che l'amministrazione attua in applicazione del programma che si è dato nella precedente amministrazione e in questa, e che riguardava tutto il progetto del risanamento dell'Ente con l'approvazione del piano di riequilibrio e della sua rimodulazione, perché come si sa le società partecipate per tutti gli enti locali e in special modo per il Comune di Modica, presentano delle criticità; ricorda che queste società sono nate in un periodo molto favorevole, e allora vennero individuate come soggetti alternativi all'autorità dell'ente locale; la normativa si è evoluta, e quindi per 2 aspetti si è obbligati a procedere in tal senso: un aspetto di impegno verso per il progetto di risanamento dell'Ente, ma anche per un riassetto in riferimento ai principi legislativi che governano questa materia; il Collegio dei revisori dei conti, ha dato parere favorevole, e quanto riportato dal Collegio già è quanto oggetto di deliberazione da parte della Giunta e del Consiglio Comunale, perché è chiaro che si devono verificare determinate condizioni per addivenire al progetto del riassetto della società e dei servizi; un appunto è quello di dividere i servizi pubblici da quelli strumentali: i servizi pubblici sono dei servizi che l'Ente eroga alla cittadinanza che possono avere una rilevanza economica e una rilevanza non economica; accanto ai servizi pubblici si aggiungono i servizi strumentali, cioè tutti gli altri servizi che l'Ente intende erogare e che anziché erogare direttamente si avvale di un soggetto; quindi era giusto che la società venisse riassetata in virtù di questi servizi, e all'interno di questo riassetto si vanno a realizzare le economie che diventano determinanti per il risanamento dell'Ente e che nel contempo garantiscono altri 2 elementi essenziali per l'Ente voluti dalla normativa: il controllo attento continuo e costante nella gestione dei servizi, e altro punto determinante è che all'interno di questo riassetto dei servizi si possono ben distinguere quelli pubblici che sono di redditività e quali sono i servizi strumentali; oltre all'economia che si va a realizzare l'altro elemento determinante è il principio dell'efficienza, dell'efficacia e di economicità, questi sono i principi base; sono state richiamate le prescrizioni che il Collegio fa, ma sono raccomandazioni che sono prescrizioni di legge che si è tenuti a rispettare; si è obbligati a trasmettere la delibera di Consiglio ai fini conoscitivi alla Corte dei Conti – Sezione di Controllo della Regione Siciliana, e all'Autorità Garante del Mercato della Concorrenza proprio per il principio, perché non deve nuocere alla concorrenza del mercato; è stata già trasmessa la delibera di Giunta; poi nel momento in cui dalla delibera di Consiglio viene approvato il progetto di riassetto, parte un crono-programma di adempimenti che vedrà coinvolto il notaio per la costituzione, e verranno coinvolte obbligatoriamente le organizzazioni e le rappresentanze sindacali per tutto quello che è il processo di attuazione del deliberato; quindi fare azioni prima non era possibile, perché questa è materia di Consiglio Comunale e pertanto il Consiglio Comunale deve discutere e deliberare, e nel momento in cui si avrà il deliberato, dovranno attivarsi tutte le azioni consequenziali previste dalla normativa.

La Posizione Organizzativa dott.ssa Di Rosa precisa la questione degli emendamenti: l'emendamento riguarda una questione non sostanziale ma delle precisazioni a carico dello statuto della società partecipata Modica acque e depurazione srl in cui vi erano state imprecisioni o piccoli errori a livello ortografico, quindi per precisare alcune cose; l'emendamento non comporta modifiche sostanziali; il tutto si basa sul principio della riorganizzazione dei servizi affidati a una società partecipata sulla base del testo unico, art 112 che definisce i servizi pubblici e sul testo unico 175 che è entrato in vigore nel 2016 e che comporta per gli Enti un controllo continuo sulle società partecipate, quindi una riorganizzazione della società, una eventuale riduzione di costi per far sì che la città, ne tragga benefici e non comporta costi eccessivi; le società saranno formate da un lato a partecipazione totale e pubblica al 100% che comporta servizi pubblici di interesse generale e servizi pubblici indispensabili che devono essere comunque garantiti, dall'altro si va a costituire una società a responsabilità limitata al 90% a partecipazione pubblica e andrà a garantire dei servizi strumentali che sono servizi a diretta sorveglianza del decreto legislativo 175; rimarrà un piccolo ramo della SPM perché la SPM deve andare a riorganizzarsi e definire tutto ciò che in questo momento non risulta definito; l'atto vuole rispettare il requisito della sostenibilità finanziaria, cioè le società devono essere in grado di autogestirsi e garantire i servizi e garantire una certa produttività, di essere autonome dal punto di vista economico; la riorganizzazione delle società, in queste 2 società,

Società consortile e la Società srl, determinano convenienza economica perché ci sarà un risparmio rispetto a quello che è il costo in questo momento della società, anche perché il DPR 633/72 garantisce che ai consorzi o alle società consortili non grava l'IVA sull'Ente, quindi ci può essere risparmio; l'altro requisito è che nell'affidamento dei servizi strumentali o servizi pubblici deve essere garantita l'efficienza, l'efficacia ed economicità per l'Ente; un altro requisito è quello della compatibilità con le norme comunitarie e con le norme di legge.

Il Revisore dei conti dott. Polara afferma che da un punto di vista gestionale gli obiettivi dell'amministrazione esplicitati nella delibera del 16 ottobre sono principalmente 2: in primis c'è il discorso importante che le 2 società di servizi attualmente in atto, hanno 7 contratti di lavoro diversi; quando c'è la costituzione di una nuova società e la cessione del ramo d'azienda dell'attività che viene ad essere conferita alla nuova società, si deve applicare l'art. 2112 del codice civile, cioè che i dipendenti devono transitare alle stesse condizioni che avevano precedentemente tranne che si agisca in deroga; la deroga può essere accettata dai dipendenti se l'accettano singolarmente, o con i sindacati; di questi 7 contratti c'è un contratto che potrebbe essere molto vantaggioso se applicato nel caso specifico per l'Ente che è quello della Modica Multiservizi, che è un contratto in deroga e questo è uno dei punti di risparmio; l'altro punto è relativo all'art 10 comma 2 DPR 633 del 72, cioè il DPR dell'IVA; il comma 2 dell'art. 10 è nell'ambito delle esenzioni IVA, e significa che quando l'attività viene svolta da un consorzio in favore dei propri consorziati, se il Comune ne ha i requisiti, può usufruire dell'esenzione dell'IVA; nel caso della società che si occupa della depurazione delle acque, questo andrebbe in un risparmio di 300 mila euro; relativamente all'IVA fino ad ora il Comune ha adottato il criterio del pro rata quindi è un qualcosa che si dovrebbe fare dall'anno prossimo, perché fino ad ora è stato gestito dividendo l'attività commerciale dall'attività istituzionale; nel corpo deliberativo si parla di 1 milione e 2 come servizio idrico che si aggiungerebbe alla tariffa, perché attualmente è 410 mila euro, ma i 410 mila a 1 milione e 2 sono presi da fondi comunali; ma la norma impone il costo del servizio al 100%, in questo caso invece 800 mila euro vengono fuori dai fondi comunali; evidenzia che il Collegio ha dato un parere favorevole, ma questo parere è condizionato; gli atti vanno trasmessi all'ANAC e alla Corte dei Conti successivamente all'adozione del Consiglio Comunale dell'atto deliberativo e da quel momento in poi inizia l'iter per andare a controllare; il Collegio suggerisce all'Ente che se nel caso ci fosse un parere negativo da parte della Corte dei Conti, ne tengano conto, anche se non essendo vincolante; principalmente il giudizio del Collegio è positivo perché è dovuto al risparmio per l'Ente e a una riorganizzazione generale dei servizi.

Il Consigliere Medica in merito a quanto esposto dalla dott. ssa Di Rosa che l'emendamento non apporta modifiche sostanziali, evidenzia che in realtà l'art 4 punto 2 lettera f), nel nuovo testo, viene inserita l'erogazione di servizi amministrativi quali l'elaborazione di dati contabili e paghe che prima non c'erano, quindi significa che la società può svolgere anche servizi amministrativi.

Il Revisore dei conti dott. Polara precisa che questi servizi si potranno fare solo ed esclusivamente per elaborazione paghe ed elaborazione contabile interno, non è un servizio esterno.

Il Consigliere Medica ricorda in merito alle società partecipate, di avere sollecitato sempre l'Amministrazione a migliorare l'organizzazione perché queste società cominciassero a produrre reddito e quindi ad auto sostenersi; spera che con questa ristrutturazione si vada in questo senso, nel rispetto dei criteri dell'efficienza e dell'economicità; accoglie con favore questa ristrutturazione ma precisa che gli obiettivi da raggiungere sono di tutelare i diritti acquisiti dei lavoratori, efficienza maggiore nei servizi erogati, il mantenimento della gestione pubblica; il Consigliere non si sente di potere dare un giudizio perché non ha potuto studiare le carte come avrebbe voluto.

Il Consigliere Agosta richiama quanto detto in aula in merito al rispetto istituzionale nei confronti dei revisori dei conti; evidenzia che l'amministrazione non si è posta questo problema quando li ha obbligati in breve tempo a trattare un argomento così difficile in pochi giorni; crede che non c'è rispetto istituzionale della maggioranza nei confronti del Consiglio e dell'opposizione; afferma che quanto detto dall'Assessore Aiello in merito al risanamento dell'Ente, alle raccomandazioni previste dalla legge, all'efficienza, all'economicità e all'efficienza, crede che sia tutto da dimostrare; sul fatto che non si potevano mettere in atto delle azioni precedenti alla delibera del Consiglio Comunale, il Consigliere Agosta non è d'accordo, perché l'Amministrazione con una sua delibera di Giunta manifesta la sua volontà, e anche prima della delibera di Giunta avrebbe potuto mettere in atto una serie di azioni per consultare; cioè l'Assessore diceva che alcune azioni non si possono fare, che la contrattazione collettiva per esempio non si può rivedere coi sindacati se non c'è la delibera del Consiglio; l'Amministrazione avrebbe potuto contattare la Corte dei Conti, informalmente o dopo la delibera di Giunta, perché alla Corte dei Conti e alla Commissione Ministeriale di Controllo sono state dette in audizione cose diverse da quelle che l'Amministrazione vuole portare avanti; ritiene che prima di passare all'esecutività del provvedimento attraverso la delibera consiliare, avere un parere della Corte dei Conti, propedeutico fosse importante; il

parere del Collegio dei revisori e condizionato; è vero che alcuni di questi adempimenti che si dovrebbero fare dopo l'approvazione del Consiglio comunale, probabilmente, possono essere fatti dopo, ma il Consigliere si chiede che cosa accadrebbe se dopo la delibera del Consiglio Comunale, ad esempio la prima commissione sia verificata la corretta applicazione della normativa di cui all'art. 10 comma 2 DPR 633 del 72, se la verifica non venisse soddisfatta che cosa succederebbe; dato che c'è una delibera del Consiglio Comunale che indica una volontà dell'Amministrazione, se qualcuna di queste condizioni non si dovesse verificare, dopo che cosa si potrebbe o si dovrebbe fare; crede che prima si dovrebbero verificare queste commissioni, avere un parere positivo del Collegio dei revisori; si poteva rinviare il punto e dare tutto ai prossimi revisori dei conti, dando la possibilità al Consiglio di agire più tranquillamente; rileva che nel parere del Collegio dei revisori ci sono delle condizioni che devono necessariamente essere fatte prima che il Consiglio si esprima; la prima condizione è che l'Ente valuti la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata dei servizi affidati; il Consigliere non crede che sia opportuno fare una delibera di Consiglio senza che questa valutazione sia fatta; rimane perplesso quando si dice che si riesce a risparmiare circa 500 mila euro sui contratti nei confronti dei lavoratori; non sa questo come si possa fare senza avere preventivamente avuto interlocuzione coi dipendenti e coi sindacati; chiede cosa si farà se poi si trova opposizione dei dipendenti e dei sindacati; ritiene che fosse opportuno anche un passaggio politico; rivolgendosi ai revisori chiede se il loro parere rimane positivo nonostante l'Ente non ha valutato prima di arrivare in Consiglio, la convenienza economica e della sostenibilità finanziaria di gestione diretta o esternalizzata, perché quella di gestione diretta c'è, ma secondo il Consigliere è fatta in modo per risultare inferiore alle spese che ci sono adesso, è tutto da verificare; ma sicuramente non c'è quella comparativa con la esternalizzazione dei servizi che potrebbero essere affidati all'esterno; fra l'altro nell'ultima condizione si dice che l'Ente tenga in considerazione le raccomandazioni fatte dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti Sicilia in ordine alle società partecipate sul piano di riequilibrio approvato in relazione alla razionalizzazione dei costi delle stesse; gli risulta che il Sindaco e l'Assessore Giannone all'epoca in audizione alla Corte dei Conti hanno dichiarato che la SPM andava liquidata esternalizzando i servizi; quindi la Corte dei Conti indica questa strada come soluzione del problema; ritiene che questa ultima condizione non sia verificata; chiede al Collegio dei revisori se nonostante queste condizioni propedeutiche alla delibera del Consiglio, siano tali per cui il parere rimane positivo o se diventa negativo; c'è un aspetto trattato che è quello dell'aumento del canone idrico che in questa proposta si evidenzia, visto che si passa da 400 mila euro circa ad oggi a 1 milione e 200 mila euro, quindi il canone idrico dovrebbe diventare 3 volte quello attuale; chiede se questo è una cosa fattibile, se è stata approfondita, se è stata studiata, perché è vero che alcuni servizi devono essere interamente pagati dai cittadini, ma è anche vero che il canone non è attualmente molto basso e triplicarlo crede che richiederebbe un maggiore approfondimento; la proposta si presenta complessa che coinvolge diversi aspetti e approvarla in così breve tempo sembra poco opportuno; chiede che tutto quanto viene verbalizzato in Consiglio Comunale e sia inviato alla Corte dei Conti; è vero che la delibera dovrà essere inviata, però il Consigliere crede che vi sia il rischio di creare società che alla fine costeranno di più all'Ente piuttosto che costare di meno, perché ritiene che questo provvedimento potrebbe, piuttosto che comportare risparmio all'Ente, portare un aggravio ai costi dell'Ente e quindi un danno erariale nei confronti del quale sarebbero tutti richiamati.

L'Assessore Aiello precisa che si tratta di attività istituzionale e ci si comporta secondo le regole di legge e di istituzione; la regola è che il Consiglio Comunale approva, la delibera viene mandata a titolo informativo alla Corte dei Conti e all'Autorità Garante per il Mercato e la Concorrenza, questa è la regola; si stupisce del fatto che il Consigliere Agosta rinuncia ai suoi diritti, perché è all'interno di questa istituzione che si devono fare le scelte importanti per la città, perché oggi si è davanti a un problema anche sociale che non è stato per niente valutato, perché il Consigliere Agosta si prende la responsabilità di dire di esternalizzare il servizio; ci sono 84 famiglie, 84 lavoratori che hanno dato in questi anni la loro forza lavoro, che hanno acquisito professionalità; l'Amministrazione ha fatto la valutazione di esternalizzare, ma ciò significa chiudere, liquidare la SPM, significa chiudere 84 posti di lavoro e il Consigliere Agosta stasera ha ammesso questo; questo si porterà alla Corte dei Conti, sarà portato alla Procura, dove sempre l'opposizione vuole, perché comunque il fatto di continuare a dire che si deve registrare, che si deve mettere a verbale, è un obbligo quello di redigere i verbali e di redigerli in maniera conforme alla verità, riportando la verità, tutto quello che si è detto; ogni volta si continua a dire di scrivere, il Segretario è obbligato, ha una sua responsabilità deve riportare fedelmente; rispetta le osservazioni del Collegio dei revisori dei conti, c'è un rispetto istituzionale; l'Assessore precisa che non si è permessa di non rispettare il Consiglio e i Consiglieri e chiede che non vengano riferite cose che l'Assessore non ha detto; parla di rispetto istituzionale perché ogni atto è un'assunzione di responsabilità e se il Collegio ha reso un parere era giusto che oggi fossero stati presenti per rendere le loro motivazioni e dare chiarimenti; così come è dovere istituzionale verso il nuovo Collegio che si inserisce e deve discutere ed esaminare un parere di un

altro organo, non è corretto; da un lato il Consigliere Agosta richiama il rigore istituzionale, da un altro lato si dice perché è stato portato in Consiglio, che si poteva fare, anche senza Giunta; non si può anticipare la volontà del Consiglio, non c'è rispetto istituzionale se si va a parlare coi sindacati senza sapere cosa vuole il Consiglio, questa è materia di Consiglio per statuto, per decreto legislativo, ma è una prerogativa del Consiglio Comunale; entrando nel merito e nello specifico, è scritto dal punto di vista fiscale con la costituzione dei 2 organismi, la Srl che si occupa dei servizi pubblici a rilevanza economica, la cittadinanza ha un servizio pubblico e quel servizio pubblico deve avere la sua redditività, è legge; la costituzione della Società consortile il cui capitale sarà per il 90% dell'Ente Comune e per il 10% della Società partecipata, quindi si è dentro le società partecipate e quindi dentro a quegli organismi che l'Amministrazione e il Consiglio se approverà, anziché delegare all'esterno, gestiscono con un controllo attento, analogo e ci deve essere per legge, pena anche per l'Amministratore, è scritto nello statuto ma perché la legge lo prevede, che qualora presenti per 3 esercizi consecutivi perdita, avrà delle responsabilità, rispondendo del proprio operato; l'Amministrazione è convinta che l'art. 10 comma 2 del DPR 633/72 venga applicato, perché il rapporto tra Società Consortile e Società siano dentro nello stesso ambito, quindi non può essere soggetto ad IVA; e questo è un risparmio di circa 300 mila euro; è stato fatto il conto di quanto si paga adesso fra una parte di servizio al 10% e una parte di servizio al 22%; non si è assolutamente parlato di risparmi sui dipendenti, si è detto che facendo le attività come Società Consortile lasciando il ramo alla SPM, si va ad avere un costo al di sotto di quello che è stato il programma del piano di risanamento approvato dal Consiglio comunale; ai lavoratori sarà garantito il trattamento, anzi riceveranno di più perché mentre adesso applicano 7 contratti, ogni 2 dipendenti c'è un contratto collettivo; i contratti collettivi saranno per 2 settori, la Società che si occupa di acqua e depurazione applicherà il contratto gas e acqua che in atto è più favorevole rispetto agli altri contratti, mentre la Società Consortile che si occuperà di Multiservizi, cioè tutti quei servizi strumentali che vengono ad essere erogati dall'Ente applicherà il contratto collettivo nazionale dei lavoratori per il settore Multiservizi; saranno garantite le posizioni economiche attuali; si andrà ad applicare questo contratto fino ad avere la totale applicazione; questo darà una maggiore soddisfazione ai lavoratori e soprattutto il rispetto della loro dignità, perché non è corretto che fra colleghi vi siano contratti diversi; tutto ciò rientra nella razionalizzazione e nella riorganizzazione; vi sono dei punti fermi: la esternalizzazione da un lato, la possibilità che l'Ente possa gestire con i suoi organismi, con le sue Società questi servizi al fine di mantenere occupazione e lavoro, dare dignità e gratificazione ai lavoratori e nel contempo garantire i migliori servizi alla cittadinanza; questo è il principio che determina questa scelta a cui il Consiglio Comunale deve dare la risposta che ritiene più giusta e più corretta; si è per applicare le normative.

Il Revisore dei conti dott. Polara in merito alla delibera precisa che è obbligatorio che si invii alla Corte dei Conti; relativamente all'art. 10 comma 2, il parere del Collegio dei revisori è favorevole, ma si deve specificare il fatto che fino ad oggi l'Ente ha adottato la contabilità IVA solamente per l'acquedotto, quindi si deve cambiare e lo si mette a verbale; in relazione al discorso che l'Ente valuti la convenienza economica sulla sostenibilità finanziaria, è stata fatta questa valutazione, tant'è vero che nell'allegato A dov'è previsto il contratto gas e luce, i dipendenti percepiscono uno stipendio nettamente superiore rispetto agli altri; l'esternalizzazione è una questione politica su cui il Collegio non può entrare; il Collegio deve dire all'Ente di valutare i costi, dal punto di vista economico; da informazioni assunte quando è stato fatto l'incontro con la dott.ssa Di Rosa e l'Assessore Aiello, hanno valutato anche il discorso dell'esternalizzazione e non c'era un risparmio di spesa perché se si adeguano i contratti in maniera idonea il risparmio di spesa si otterrà con queste società; questa delibera è un atto propedeutico che verrà inviato all'Anac e alla Corte dei Conti e questo il Collegio lo deve dire necessariamente che tenga conto di ciò che la Corte dei Conti esprimerà come giudizio; lo stesso discorso è stato detto anche nelle relazioni semestrali che si fanno sul piano di riequilibrio; è normale che si raccomandandi all'Ente di uniformarsi al parere della Corte dei Conti e dell'Anac.

Il Consigliere Cavallino accoglie favorevolmente il fatto che l'Assessore Aiello oggi in aula ha fatto un intervento politico, perché molte volte si è parlato in modo tecnico; la prima cosa che ha rassicurato il Consigliere Cavallino è che il Sindaco è tornato indietro sulla chiusura della SPM, perché il Sindaco ha dichiarato all'epoca con l'Assessore Giannone davanti alla Corte dei Conti, che voleva chiudere la SPM; il Consigliere Cavallino all'epoca era preoccupato di questo con i lavoratori e ora si è felici che non si vuole chiudere la SPM, perché si salvaguardano i posti di lavoro; non l'abbiamo detto noi, afferma il Consigliere Cavallino, che si voleva chiudere la SPM, il Consigliere Agosta non diceva di volere chiudere la SPM, ha detto che i costi saranno alti; chiede rispetto istituzionale e politico nei confronti dei Consiglieri di opposizione; ricorda che sulle società partecipate nel 2011 furono fatti prima degli incontri coi sindacati, con le forze politiche e poi in quest'aula si è discusso e deciso; oggi i lavoratori e i sindacati non sanno nulla di ciò di cui si sta parlando; quando si è tenuta la commissione per discutere sulla questione mancava

il dirigente, mancava il parere dei revisori dei conti che si è avuto ieri; da più Consiglieri era stato chiesto di non convocare oggi il Consiglio, mancano 3 capi gruppo.

Il Presidente risponde che ha messo ai voti la richiesta di rinvio; il Presidente non era a conoscenza che mancassero i capigruppo.

Il Consigliere Cavallino afferma che non c'è nulla di illegittimo nell'atto in discussione, ma evidenzia che oggi non c'è stata cortesia istituzionale; comunica che non parteciperà alla votazione finale perché pur ritenendo che le finalità di queste modifiche siano giuste, perché mirate al risparmio, al miglioramento dei servizi, al rispetto dei lavoratori, sostiene che si doveva concertare di più e che si doveva avere più tempo per studiare l'argomento.

Il Consigliere Floridia parla di rispetto istituzionale che deve essere reciproco, perché la delibera di giunta è stata pubblicata il 16 ottobre, quindi i Consiglieri hanno avuto tutto il tempo di studiare le carte; nelle commissioni c'è la possibilità di documentarsi; ricorda che il Consigliere Cavallino non era presente in commissione quando l'Assessore illustrò in modo approfondito l'argomento; se il coinvolgimento dei sindacati non è un obbligo di legge, è una scelta politica dell'amministrazione fare l'atto; in ogni caso questa sera si sta avendo tutto il tempo per poter chiarire la questione; è un atto che va nella direzione del risanamento della città perché si avranno delle economicità; annuncia il suo voto favorevole.

Il Consigliere Spadaro Giovanni non entra nel merito tecnico ma pone un aspetto politico: l'Assessore Aiello ha detto che l'opposizione voleva che 84 lavoratori dovevano andare a casa, ciò non è vero; il Consigliere comunica che prima di venire in aula l'opposizione ha avuto un incontro con uno dei rappresentanti sindacali per capire alcune cose; nel piano di riequilibrio si parla che in una audizione il Sindaco con l'allora Assessore al bilancio hanno detto che la SPM andava in liquidazione e andava sciolta; vuole però capire, visto che alla Corte dei Conti da una società che andava in liquidazione arriverà invece una delibera con la costituzione di 2 società; l'altro dubbio è che in una delle condizioni evidenziate nel parere, il collegio dice che sia concordata preventivamente con il dipendente oggetto di trasferimento la deroga di cui all'art. 2112, cioè per fare il risparmio con quest'atto che il contratto di lavoro sia unificato; chiede cosa succede se i rappresentanti sindacali non dovessero firmare questo atto; se non si verificano alcune condizioni scritte nel parere del collegio cosa si andrà a fare; per questo motivo si chiedeva più tempo per studiare le carte, pur capendo che era un atto deliberato dagli attuali revisori e quindi era giusta la loro presenza; se ci fosse stato più tempo per studiare le carte il punto si sarebbe potuto discutere in modo diverso, visto che non c'era l'urgenza; non si è contro i lavoratori della SPM; l'altra cosa è che con questo atto ci saranno circa 800 mila euro in più in bolletta che i cittadini si vedranno recapitare; ritiene che è importante avere un parere positivo della Corte dei Conti prima di deliberare l'atto.

Il Sindaco ricorda che nel 2013 è stato consegnato all'Amministrazione Abbate, un atto votato il 30 dicembre 2012, dove si decideva di mandare a casa 38 lavoratori, cosa che è stata scongiurata grazie all'accordo fatto all'Ufficio Provinciale del Lavoro dall'Assessore Lorefice e la possibilità per tre anni consecutivi, grazie ai provvedimenti del governo nazionale sulla cassa integrazione, di potere recuperare queste persone; perché era stato deciso che da 4 milioni di euro circa che era il costo complessivo per un anno della gestione della società si era sceso a 2 milioni e 200 mila euro dal piano di riequilibrio; l'Amministrazione Abbate ha preso impegno sui 2 milioni e 200 mila euro, in questi anni di diminuire ancora di più nel nuovo piano di riequilibrio approvato, che il costo delle partecipate doveva scendere progressivamente, proprio perché si era in piano di riequilibrio; e questo doveva comportare il riordino della gestione delle 2 società in modo che quello che andava ad aggravare sul piano di riequilibrio, era quello di diminuire progressivamente il costo della SPM; in questo momento ci sono molti dipendenti in meno al Comune di Modica rispetto a quelli che erano in forza nel 2013 e 84 lavoratori della SPM rispetto ai 112 dipendenti che vi erano precedentemente; evidenzia a causa dei pensionamenti la mancanza di alcune figure professionali all'interno dell'Ente, e per i servizi si provvederà mettendo all'interno del costo complessivo della Società srl che gestirà acque e depurazioni i dipendenti del depuratore, i dipendenti addetti alle manovre idriche e gli autisti alla guida delle autobotti; questo servizio non è un costo aggiuntivo sulla bolletta idrica, il costo è sempre lo stesso, perché è un servizio che veniva messo a disposizione da parte dei dipendenti comunali e oggi viene messo a disposizione dalla Servizi per Modica; per quanto riguarda la lettura dei contatori, il costo di un lavoratore della SPM era di 6 euro per ogni lettura mentre il lavoro effettuato oggi da un'altra ditta viene a costare meno di 2 euro ogni lettura; a ciò il Sindaco aggiunge che oggi all'interno della forza lavoro della SPM non ci sono le figure professionali occorrenti, stesso discorso per gli assistenti scuolabus, e per potere garantire questo servizio si sono dovute reperire altre unità che svolgevano altri servizi; sull'altra società del Consorzio si avrà la possibilità dello sgravio dell'IVA; l'Amministrazione ha lavorato affinché nessuno dei lavoratori percepirà somme in meno; nel 2020 si avrà all'interno del bilancio comunale, solo il costo del consorzio che è 1 milione 470 mila euro che è quello deciso nel piano di riequilibrio, quindi in meno rispetto a quello inserito nel piano di riequilibrio del 2012 di 2 milioni e 200 mila euro con 38 licenziamenti collettivi; oggi invece si ha una

riorganizzazione che porta a gravare sul bilancio complessivo solo 1 milione 4/0 mila euro, che si darà la garanzia a tutti i lavoratori di avere il proprio lavoro e che si avrà un ulteriore risparmio su tutto ciò, fermo restando tutti i passaggi successivi, perché la legge lo stabilisce; oggi si discute non di una esternalizzazione dei servizi, ma si vuole utilizzare al massimo il personale che si ha a disposizione e avere il supporto esterno, per quanto riguarda la lettura dei contatori; vi è una riorganizzazione complessiva che garantirà il lavoro a tutti; si è deciso di diminuire il costo sulla gestione complessiva con amministratori unici; poi si aspetterà quello che dirà la Corte dei Conti; non si può però dire che l'Amministrazione si è sottratta dal dovere e della responsabilità di salvare 84 posti di lavoro e di garantire a tutti e 84 lo stesso salario che ricevevano prima; non si è parlato coi dipendenti perché nessun dipendente doveva rischiare il posto di lavoro e che i servizi che riceveva la città dovevano essere più efficienti rispetto a quelli forniti oggi; oggi ci si prende la responsabilità su questo atto a garanzia dei lavoratori, del piano di riequilibrio, del posto di lavoro, del salario e dei servizi per la città.

Il Consigliere Medica ritiene che se la documentazione fosse arrivata prima ai Consiglieri si sarebbe avuto qualche intervento in più per confrontarsi in merito all'argomento; considerato che non ha avuto la possibilità di approfondire l'argomento, il Consigliere dichiara il suo voto di astensione.

Il Consigliere Agosta comunica che l'opposizione uscirà dall'aula al momento della votazione, perché non contesta il merito della proposta dell'Amministrazione, ma nel metodo, e il fatto che non è stato consentito di partecipare adeguatamente e di informarsi adeguatamente, i Consiglieri di opposizione non sono stati messi nelle condizioni di potere votare la proposta.

Il Consigliere Belluardo ribadisce la bontà dell'atto che va a tutelare 84 lavoratori della SPM e che va a tutelare i servizi per i cittadini; dichiara il suo voto favorevole, non condivide l'atteggiamento dell'opposizione che decide di uscire dall'aula per non prendersi la responsabilità di dare un voto.

Il Consigliere Scapellato esprime parere favorevole a nome del suo gruppo; il percorso illustrato dall'Amministrazione è stato chiaro e riguarda una scelta fondamentale.

Non essendoci altri interventi di dichiarazione di voto si procede alla votazione; prima si vota l'emendamento che viene illustrato dalla dott.ssa Di Rosa, dopo si voterà l'emendamento e poi si voterà l'intera delibera.

La Posizione Organizzativa dott.ssa Di Rosa afferma che questo è un emendamento all'allegato A) dello statuto della costituente Società partecipata Modica acque e depurazioni srl; la dott.ssa di Rosa espone l'emendamento.

Il Consigliere Floridaia per dichiarazione di voto a nome della maggioranza dichiara di approvare l'emendamento; constata che l'opposizione ha abbandonato l'aula e dell'opposizione l'unico che è rimasto in aula è il Consigliere Medica.

Il Consigliere Ruffino per dichiarazione di voto sull'emendamento; afferma che voterà favorevolmente l'emendamento; non condivide l'atteggiamento dell'opposizione ed evidenzia che la maggioranza si prende la responsabilità di votare l'atto favorevolmente.

Il Presidente comunica che si procede con la votazione dell'emendamento così come rappresentato dalla dott.ssa Di Rosa, complessivamente:

FAVOREVOLI: 14	(Minioto, Floridaia, Civello, Caruso, Di Rosa Antonino, Covato Giovanni Piero, Puglisi, Giannone, Ruffino, Belluardo, Alecci, Spadaro Angelo, Scapellato, Sammito)
CONTRARI: 0	
ASTENUTI: 1	(Medica)

Si procede con la votazione della delibera comprensiva dell'emendamento:

FAVOREVOLI: 14	(Minioto, Floridaia, Civello, Caruso, Di Rosa Antonino, Covato Giovanni Piero, Puglisi, Giannone, Ruffino, Belluardo, Alecci, Spadaro Angelo, Scapellato, Sammito)
CONTRARI: 0	
ASTENUTI: 1	(Medica)

Con successiva e separata votazione, resa nei modi di legge, si provvede alla votazione sull'immediata esecutività dell'atto:

FAVOREVOLI: 14	(Minioto, Floridaia, Civello, Caruso, Di Rosa Antonino, Covato Giovanni Piero, Puglisi, Giannone, Ruffino, Belluardo, Alecci, Spadaro Angelo, Scapellato, Sammito)
CONTRARI: 0	
ASTENUTI: 1	(Medica)

Il Presidente prima di dichiarare sciolta la seduta, a nome di tutto il Consiglio ringrazia il Collegio dei Revisori dei conti, per il lavoro svolto e per la loro competenza e professionalità dimostrata.

Il Sindaco ringrazia il Collegio dei Revisori per il lavoro svolto in questi anni al Comune di Modica, per gli atti espletati; auspica che sia stata un'esperienza positiva anche per gli uffici e per i dipendenti nello svolgere gli adempimenti per mettere in condizione il collegio di poter analizzare e istruire i procedimenti; anche i momenti di contrapposizione sono stati costruttivi per indirizzare nella giusta strada l'attività amministrativa dell'Ente.

Il Presidente del Collegio dei revisori, dott. Giallongo ringrazia a nome degli altri componenti il collegio, il Consiglio e gli uffici che sono stati puntuali e presenti; augura un buon lavoro e un buon proseguimento dell'attività consiliare nella consapevolezza e certezza che maggioranza e opposizione lo faranno per il bene del territorio. Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, **il Presidente** dichiara conclusa la seduta.

COMUNE DI MODICA

53971

Responsabile Settore IX
Dott. Vincenza Di Rosa

31 OTT. 2019.

Consiglio Comunale convocato per il 31 ottobre 2019, ore 18.00

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE del seguente:

Riassetto della società partecipata "Servizi Per Modica srl", riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi di interesse generale inclusa la gestione delle reti e degli impianti funzionale ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lett. A, D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.)

EMENDAMENTO ALL'ALLEGATO A

Statuto della costituenda società partecipata "MODICA ACQUE E DEPURAZIONE S.R.L."

Si propone l'inserimento delle seguenti precisazioni e rettifiche di trascrizioni, come di seguito esplicitato:

Art. 1 – 1.1

Da: DEOPURAZIONE

A: DEPURAZIONE

Art. 4 – 4.2, lett. a

Da: Gestione dei servizi di depurazione delle acque

A : Gestione dei servizi di depurazione delle acque ed attività connesse di trasporto e manutenzione

Art. 4 – 4.2, lett. f

Da: Svolgimento, anche per conto terzi, di studi, ricerche, sperimentazioni, consulenze, assistenza tecnica, promozione e manutenzione di impianti e mezzi connessi con lo scopo sociale, il tutto nel rispetto dei limiti legali previsti per le professioni liberali e le attività riservate.

A : Erogazione di servizi amministrativi quali la elaborazione di dati contabili e paghe, nonché attività di studi, ricerche, sperimentazioni, consulenze, assistenza tecnica, promozione e manutenzione di impianti e mezzi connessi con lo scopo sociale, il tutto nel rispetto dei limiti legali previsti per le professioni liberali e le attività riservate.

Art. 12 -- 12.1

Da: La Società è amministrata da un amministratore unico, egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile, in particolare egli opererà sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

A: In armonia con la disposizione di cui all'art. 11, comma 2 del Testo Unico, D.Lgs. n. 175/2016, la Società è amministrata da un amministratore unico, egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile, in particolare egli opererà sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

DM

Art. 15 – 15.1

Da: Conformemente alla natura di Società in house providing, l'organo amministrativo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, nel rispetto del presente statuto, delle decisioni dell'assemblea ovvero delle indicazioni dell'organo politico competente per il controllo, nonché di ogni altra pattuizione funzionale al miglior perseguimento dell'oggetto sociale.

A: : Conformemente alla natura di Società in house providing, l'amministratore unico ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, nel rispetto del presente statuto, delle decisioni dell'assemblea ovvero delle indicazioni dell'organo politico competente per il controllo, nonché di ogni altra pattuizione funzionale al miglior perseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 16 – 16.1

Da: Gli amministratori della società che per più di tre esercizi finanziari abbiano registrato il peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali, decadono dalla carica, fatti salvi gli accertamenti sulla sussistenza degli estremi per l'azione di responsabilità.

A: : L'amministratore della società che per più di tre esercizi finanziari abbia registrato il peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali, decade dalla carica, fatti salvi gli accertamenti sulla sussistenza degli estremi per l'azione di responsabilità.

Sulla proposta di emendamento di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole /sfavorevole

Modica, li 31.10.2019

Il Responsabile del Settore

Luca Di Rosa

Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole/sfavorevole

Modica, li _____

Il Responsabile del Settore Finanziario



Città di Modica

Collegio dei Revisori Legali

Al Presidente del Consiglio

Oggetto: *Emendamento all'allegato A "Statuto della costituenda società partecipata "MODICA ACQUE E DEPURAZIONE S.R.L.".*

Premesso che

- Il Responsabile del IX Dott.ssa Vincenza Di Rosa, con nota prot. n. 53971 del 31 ottobre 2019, ha presentato un emendamento all'allegato A (Statuto della costituenda società partecipata "MODICA ACQUE E DEPURAZIONE S.R.L.") alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: *Riassetto della società partecipata "Servizi per Modica s.r.l.", riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi di interesse generale inclusa la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi. (art. 4, comma 2, lett. a, D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.)*
- L'emendamento contiene delle precisazioni e rettifiche al precedente "allegato A"

Visto

- il parere favorevole del Responsabile del IX Settore;

Tutto ciò premesso e visto

Si esprime parere favorevole circa l'emendamento in oggetto.

Justina 31/10/2019

Collegio dei Revisori

53539

30 OTT. 2019



Città di Modica

Collegio dei Revisori Legali

Al Sig. Sindaco
Al Segretario Generale
Al Presidente del Consiglio
Al P.O. del II settore-Finanze
All'Ufficio Protocollo

Verbale n. 46/2019 del 29/10/2019

Oggetto: Riassetto della società partecipata "Servizi per Modica s.r.l.", riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi di interesse generale inclusa la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi. (art. 4, comma 2, lett. a, D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.)

L'anno 2019, il giorno 29 del mese di ottobre, alle ore 11:00, presso gli uffici della Ragioneria del Comune di Modica, si riunisce il Collegio dei Revisori Legali dell'Ente, giusta nomina di cui alla deliberazione di C.C. n. 84 del giorno 19/09/2016, immediatamente esecutiva.

Sono presenti:

- il Revisore Giallongo Angelo – qualifica Presidente;
- il Revisore Immormino Fabrizio – qualifica Componente;
- il Revisore Polara Carmelo – qualifica Componente.

Il Collegio

Premesso che

- con comunicazione a mezzo pec del 21/10/2019 è stata trasmessa la delibera di G.M. n. 271/2019 e la relativa proposta di deliberazione consiliare di cui all'oggetto, sulla quale si richiede l'espressione del parere del collegio, circa il riassetto della società partecipata "Servizi per Modica s.r.l.", attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione dei servizi di interesse generale inclusa la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- l'Ente è socio unico della società Servizi per Modica s.r.l., alla quale sono affidati diversi servizi dettagliatamente esplicitati nella proposta e nella delibera di G.M. sopra detta.

Considerato che

- l'Ente, con tale riorganizzazione intende realizzare un risparmio di spesa come segue:
 - *Un primo risparmio che si intende raggiungere è quello di natura fiscale. A tal proposito si rappresenta che l'art. 10, comma 2, DPR n. 633/72, ha introdotto l'esenzione da IVA per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi*



Città di Modica

Collegio dei Revisori Legali

comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse. Tale circostanza si staglia come motivazione economica principale a supporto del programma di riordino della società partecipata dal Comune di Modica come illustrato nella delibera di G.M. e nella proposta. Secondo le indicazioni fornite all'Ente si consentirebbe di avere, sulla base del contratto di servizio attualmente in essere, un risparmio massimo raggiungibile pari a circa € 300.000,00 (Euro trecentomila/00). Tale obiettivo verrebbe perseguito per il tramite, in prima battuta, della costituzione di una Srl che avrebbe quale oggetto sociale la gestione e la conduzione del depuratore e dei servizi ad esso collegati, cui seguirebbe a stretto giro, la costituzione di una Società consortile la cui compagine sociale sarebbe costituita per la quasi totalità del capitale sociale dal Comune di Modica e per la residua parte dalla Srl di cui sopra;

- *L'ulteriore risparmio che l'Ente intende perseguire attiene alla sfera contrattualistica. E' intendimento, infatti, intervenire sugli assetti organizzativi al fine della razionalizzazione della contrattualistica sul personale, la cui voce di costo raggiunge un'incidenza del 75% sull'ammontare dei ricavi, nell'attuale bilancio della Servizi per Modica s.r.l.. Tale risparmio si può ottenere, come indicato dall'Amministrazione:*

- 1) definendo in sede di trasferimento accordi collettivi, in deroga all'art. 2112 c.c., per il passaggio del personale alle nuove società chiamate alla gestione delle attività oggi in capo alla "Servizi per Modica s.r.l." con condizioni economico e normative differenti, utilizzando tutti i sistemi di riduzione del costo del lavoro e di compressione del cuneo fiscale anche con forme di welfare aziendale;
- 2) applicando per singola società un unico contratto collettivo nazionale al fine di uniformare i trattamenti economici e normativi, tra i lavoratori presenti;
- 3) razionalizzando la gestione del personale attraverso un monitoraggio continuo del costo del lavoro con definizione entro il 31 ottobre di ogni anno di un budget preventivo con controllo periodico per consentire alla Direzione aziendale di tenere sotto controllo i costi indiretti e differiti (istituti contrattuali, ferie, permessi, assenteismo etc...);
- 4) definendo un accordo di rete tra le due società ex L. 33/2009 per introdurre forme di collaborazione tra società anche in tema di utilizzo efficace dei rapporti di lavoro fra di esse.

Ciò detto, il Collegio rappresenta quanto segue:

- Negli ultimi anni, il legislatore ha posto alcuni freni alla creazione e al mantenimento di enti partecipati, in quanto spesso usati come strumento elusivo dei vincoli di finanza pubblica o, comunque, rivelatisi inefficienti e non in grado di fornire realmente un miglior servizio;



Città di Modica

Collegio dei Revisori Legali

- La Corte dei Conti nella deliberazione n. 27/SEZAUT/2016/FRG sul tema, ha sottolineato la necessità di effettuare idonee analisi comparative dei costi attuali e potenziali con riferimento alle diverse scelte gestionali/organizzative che si profilano per gli enti;
- L'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 recita: *“A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o externalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”*;
- Nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario di cui all'art. 243-bis del TUEL, tra le misure previste dal legislatore al fine di assicurare un graduale riequilibrio finanziario, l'ente è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa, operando non solo una verifica e valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente, ma anche della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipate e i relativi costi ed oneri che siano a carico del bilancio dell'ente (art. 243-bis comma 8, lett. f, del TUEL). Ogni valutazione sul riassetto organizzativo delle partecipate deve essere operata al fine di assicurare il rispetto del piano di riequilibrio finanziario;
- L'amministrazione deve inviare l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- L'Amministrazione deve esercitare una verifica costante e periodica sull'andamento della gestione, in modo che l'attività delle partecipate sia retta da criteri manageriali rivolti alla soddisfazione delle esigenze degli utenti, mediante la predisposizione di un servizio pubblico qualitativamente migliore e contestualmente in grado di raggiungere e mantenere nel tempo le sue condizioni di economicità. Il costo complessivamente sostenuto per l'ottenimento di un dato servizio attraverso il modello organizzativo in house deve risultare “congruo” rispetto ai valori di mercato, sicché i servizi devono avere un costo complessivo raffrontabile con i valori di mercato;
- Il riassetto e la riorganizzazione del personale che il cessionario, nell'acquisizione del ramo d'azienda, deve mantenere ai dipendenti tutti i diritti acquisiti inerenti all'anzianità di servizio ed



Città di Modica

Collegio dei Revisori Legali

eventuali riconoscimenti derivanti da accordi individuali precedenti, oltre a quelli migliorativi concessi per usi aziendali in atto con il precedente datore di lavoro; il cessionario è, infatti, tenuto ad applicare ai dipendenti i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali vigenti alla data del trasferimento, ma solo fino alla loro scadenza, salvo che questi non siano già stati sostituiti da altri contratti collettivi applicati nell'impresa del cessionario con contratti collettivi del medesimo livello (precisazione inserita dal D. Lgs. 18/2001). L'eventuale sostituzione del contratto deve essere prontamente e preventivamente comunicata ai sindacati affinché possa essere attuata un'armonizzazione, nel caso in cui i nuovi contratti risultino peggiorativi rispetto a quelli applicati dall'azienda cedente;

- I risparmi di costo derivanti all'ente dal riassetto in esame sono in parte legati alla definizione di nuovi contratti collettivi per i lavoratori trasferiti in deroga all'art. 2112 c.c., e la mancata realizzazione di tale obiettivo comporterebbe il venir meno di tali risparmi.

Visti


1. le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 267/2000 e nel D.lgs. 175/2016, lo Statuto dell'Ente, il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
2. il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore proponente;

Tutto ciò premesso, considerato e visto

Il Collegio esprime parere favorevole in ordine alla proposta in oggetto a condizione che:

- sia verificata la corretta applicazione della normativa di cui all'art. 10, comma 2 DPR. 633/72;
- sia concordata, preventivamente, con i dipendenti oggetto di trasferimento la deroga di cui all'art. 2112 c.c.;
- l'ente eserciti un controllo analogo serio e puntuale sulla scorta del D. Lgs. 175/2016;
- l'Ente valuti la convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata dei servizi affidati;
- l'amministrazione invii l'atto deliberativo di cui in oggetto di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e di attenersi, ancorché non vincolanti, alle disposizioni dei predetti organismi;
- l'Ente tenga in considerazione le raccomandazioni fatte dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti Sicilia, in ordine alle società partecipate sul piano di riequilibrio approvato, in relazione alla razionalizzazione dei costi delle stesse.

Il Collegio dei Revisori


4



Città di Modica

DELIBERAZIONE
del
CONSIGLIO COMUNALE

Prof. n. _____ del _____

Data _____

Atto N. _____

OGGETTO: Riassetto della società partecipata "Servizi Per Modica s.r.l.", riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi di interesse generale inclusa la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi. (art. 4, comma 2, lett. a, D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii)

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze oggi _____ alle ore _____

Fatto l'appello nominale, risultano

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Minioto Carmela			Spadaro Angelo		
Floridia Rita			Scapellato Daniele		
Civello Giorgio			Covato Giammarco		
Caruso Giuseppe Massimo			Sammito Margherita		
Di Rosa Antonino			Carpentieri Girolamo		
Covato Giovanni Piero			Cavallino Vincenzo		
Ingarao Lucia			Castello Ivana		
Puglisi Ludovica			Spadaro Giovanni		
Giannone Lorenzo			Agosta Filippo		
Ruffino Ippolito			Medica Marcello		
Belluardo Giorgio			Di Rosa Stefano		
Alecci Giovanni			Poidomani Salvatore		

Presenti: _____ Assenti : _____

Assiste la seduta il Segretario Generale Dott. Giampiero Bella.

Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la I^a convocazione, la dott.ssa Carmela Minioto Presidente del Consiglio, assume la presidenza e apre la seduta pubblica.

LA GIUNTA COMUNALE
con deliberazione n.271 del 16 ottobre 2019, esecutiva,
propone al Consiglio comunale l'adozione della seguente deliberazione

Premesso che:

- la società "Servizi per Modica srl", società interamente partecipata dal Comune di Modica, dal 1° maggio 2011, giusto contratto Rep. n. 15684 del 28 luglio 2011, è affidataria dei seguenti servizi:
 - pulizia degli immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune ivi compresa la pulizia del Palazzo di Giustizia;
 - trasporto scolastico mediante scuolabus;
 - servizio di depurazione acque mediante conduzione e gestione dei depuratori comunali di Contrada Fiumara e di Contrada Cava del Cucco;
 - lettura contatori idrici;
 - servizio di manovre rete idrica
 - trasporto acqua potabile mediante autobotti;
 - manutenzione ordinaria strade, rete idrica, fognaria;
 - servizi di custodia e pulizia dei servizi igienici ed aree attrezzate;
 - gestione canile comunale;

- dal 1° gennaio 2015, i servizi affidati alla Società, giusta delibera di Giunta comunale n. 15 del 3 febbraio 2015, sono i seguenti:
 - Lettura contatori idrici ;
 - Trasporto acqua potabile con autobotti nelle zone scarsamente servite dall'acquedotto comunale;
 - Servizio di manovre nella rete idrica comunale;
 - Manutenzione ordinaria strade, rete idrica, fognaria e pubblica illuminazione;
 - Supporto operativo per servizio affissioni
 - Traslochi per spostamento uffici comunali quando richiesti;
 - Conduzione pulmini, in possesso del Comune, per spostamento turisti nell'ambito comunale;
 - Interventi di scerbatura e manutenzione verde pubblico;
 - Supporto operativo di personale per il miglioramento del funzionamento degli uffici e dei servizi;
 - Servizio di pulizia degli immobili comunali;
 - Assistenza al servizio di trasporto scolastico con scuolabus;
 - Gestione impianti di depurazione comunale;

- con delibere di Giunta Comunale n. 91/2019 e successiva rettifica n. 95/2019, n. 147/2019 e n. 235/19, i servizi resi dalla Società "Servizi per Modica srl", a supporto dell'Ente, ritenuti necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, sono i seguenti:
 - Attività di monitoraggio per le verifiche di funzionamento, di piombatura, di apposizione di eventuali sigilli, piombatura, pulizia dei contatori idrici;
 - Trasporto acqua potabile con autobotti nelle zone scarsamente servite dall'acquedotto comunale;
 - Servizio di manovre nella rete idrica comunale;
 - Supporto operativo per servizio affissioni comunali quando richiesti;
 - Servizio di pulizia degli immobili comunali;
 - Traslochi per spostamento uffici comunali quando richiesti;
 - Interventi di scerbatura e manutenzione verde pubblico;
 - Supporto operativo di personale per il miglioramento del funzionamento degli uffici e dei servizi;
 - Assistenza al servizio di trasporto scolastico con scuolabus;

- Gestione impianti di depurazione comunali;
 - Servizio di pulizia degli immobili comunali o nella disponibilità del Comune.
- la Giunta comunale con deliberazione n. 69 del 31 marzo 2015 ha approvato, ai sensi del comma 611 dell'art. 1 della legge stabilità 2015, il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 25 del 30 gennaio 2018 ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni dell'Ente al 23.09.2016, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 19/08/2016 n.175 e ss.mm.ii.;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 30 gennaio 2018 ha approvato la revisione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2016, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs 19/08/2016 n.175 e ss.mm.ii.;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 124 del 27 dicembre 2018 ha approvato la revisione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2017 ex art.20 del D.Lgs 19/08/2016 n.175 e ss.mm.ii.;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 125 del 27 dicembre 2018 ha approvato il Piano di Risanamento della società "Servizi per Modica srl", ex art. 14 del D.Lgs 19/08/2016 n.175 e ss.mm.ii.;

Evidenziato che:

- questa Amministrazione comunale, sin dal suo insediamento, ha avviato una analisi generalizzata sulla gestione di tutti i servizi al fine di verificare la possibilità di ottimizzare i costi degli stessi;
- intende razionalizzare il proprio sistema di società partecipate con l'obiettivo di rendere più flessibile e quindi maggiormente efficiente ed efficace il proprio intervento nell'ambito dei più importanti servizi di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai medesimi;
- la gestione ottimale dei servizi agevola il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Comune di Modica con un maggiore efficientamento dei servizi stessi;
- l'esperienza di questi ultimi anni, infatti, ha insegnato, attraverso l'evolversi delle attività svolte cumulativamente prima dalla "Società Modica Multiservizi Srl" (posta in liquidazione con atto del 31/12/2010 in Notaio Filippo Morello di Ragusa) e successivamente dalla Società "Servizi per Modica Srl", che non è produttivo per l'Ente e non è adeguatamente appagante per la cittadinanza concentrare tutte le attività strumentali in capo ad un unico soggetto;

Considerato:

- quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii., emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.);
- che questa Amministrazione ritiene fondamentale la tematica evidenziata dalla normativa che riguarda la sussistenza del requisito di convenienza in termini di efficienza, efficacia ed economicità che l'Ente può e deve conseguire attraverso lo strumento societario;
- che il ricorso allo strumento societario per il raggiungimento di finalità di interesse pubblico da parte di Enti Pubblici Locali è ampiamente noto ed utilizzato in Europa e rientra nella cosiddetta auto-organizzazione e/o auto-produzione di beni e servizi per la P.A. da parte della stessa;
- che un razionale e competente utilizzo di società pubbliche, in particolare, può concorrere a elevare la qualità dei servizi per il cittadino, ridurre i costi, promuovere ed accelerare lo sviluppo produttivo locale e creare le premesse per sviluppare investimenti;

Evidenziato, altresì.

- che l'art. 13 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii."Testo Unico degli Enti Locali" individua le funzioni spettanti al Comune: *"Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze"*;
- ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. si intende affidare alla società lo svolgimento di attività strettamente necessarie delle finalità istituzionali dell'Ente;
- la scelta di costituire una società a responsabilità limitata ed una società consortile a responsabilità limitata è motivata, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs n. 175/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che le motivazioni per le quali si afferma quanto sopra, poggiano su considerazioni di natura fiscale, contrattualistica nonché operativa:

-Dal punto di vista fiscale, si rappresenta che l'art. 10, comma 2, DPR n. 633/72, ha introdotto l'esenzione da IVA per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse. Tale circostanza si staglia come motivazione economica principale a supporto del programma di riordino della società partecipata dal Comune di Modica che ivi si intende illustrare, tenuto conto che, da sola, consentirebbe di alleviare il peso dell'IVA sull'Amministrazione Comunale nella misura massima del 22% sul contratto di servizio attualmente in essere, con un risparmio massimo raggiungibile pari a circa € 300.000,00 (Euro trecentomila/00), somma che potrebbe essere redistribuita in servizi più efficaci ed efficienti da erogare alla cittadinanza Modicana.

Tale obiettivo verrebbe perseguito per il tramite, in prima battuta, della costituzione di una Srl che avrebbe quale oggetto sociale la gestione e la conduzione del depuratore e dei servizi ad esso collegati, cui seguirebbe a stretto giro, la costituzione di una Società consortile la cui compagine sociale sarebbe costituita per la quasi totalità del capitale sociale dal Comune di Modica e per la residua parte dalla Srl di cui sopra;

-Dal punto di vista della contrattualistica, il mutamento degli assetti organizzativi determinerà dei necessari interventi di razionalizzazione anche sul personale che rappresenta la voce di costo più elevata nell'attuale bilancio della Servizi per Modica s.r.l. con una incidenza del 75,00 % circa sull'ammontare dei ricavi complessivi. Pertanto sarà necessario incidere, in riduzione, sul costo del lavoro attraverso azioni mirate finalizzate a:

- a. Definire in sede di trasferimento accordi collettivi, in deroga all'art. 2112 c.c., per il passaggio del personale alle nuove società chiamate alla gestione delle attività oggi in capo alla "Servizi per Modica s.r.l." con condizioni economico e normative differenti, utilizzando tutti i sistemi di riduzione del costo del lavoro e di compressione del cuneo fiscale anche con forme di welfare aziendale;
- b. Applicazione per singola società di un unico contratto collettivo nazionale al fine di uniformare i trattamenti economici e normativi, tra i lavoratori presenti;
- c. Razionalizzare la gestione del personale attraverso un monitoraggio continuo del costo del lavoro con definizione entro il 31 ottobre di ogni anno di un budget preventivo con controllo periodico per consentire alla Direzione aziendale di tenere sotto controllo i costi indiretti e differiti (istituti contrattuali, ferie, permessi, assenteismo etc...);
- d. Definire un accordo di rete tra le due società ex L. 33/2009 per introdurre forme di collaborazione tra società anche in tema di utilizzo efficaci dei rapporti di lavoro fra di esse;

Considerato che per la gestione dei rapporti di lavoro del personale di una società partecipata si applica la normale disciplina in materia di lavoro subordinato, salvo quanto attiene alle procedure per l'effettuazione di nuove assunzioni, in capo all'amministrazione comunale controllante resta la determinazione degli atti di indirizzo volti a mantenere sotto controllo i costi complessivi delle stesse, anche per quanto attiene il personale, ai fini del mantenimento in equilibrio dei conti economici. L'Amministrazione comunale, dunque, dovrà emettere specifici atti di indirizzo per il contenimento del costo del personale, agendo sulle varie leve (flessibilità, fuoriuscita, orari di lavoro) alle quali le società, in sede di predisposizione dei budget annuali, dovranno attenersi, effettuando il controllo conclusivo in sede di approvazione dei relativi bilanci.

In tal senso in sede di trasferimento dei due rami d'azienda l'Amministrazione Comunale definirà gli obiettivi specifici di contenimento dei costi che le costituenti società dovranno adottare in occasione del trasferimento e successivamente nella gestione. Tali atti di indirizzo diverranno elementi di contrattazione nelle fasi propedeutiche al trasferimento del personale ex art. 2112 c.c. Il trasferimento dei rami d'azienda alle due costituenti società determinerà la costituzione di nuovi rapporti di lavoro, pertanto, in capo alla cedente resteranno gli obblighi relativamente ai diritti già acquisiti e o vantati dai lavoratori alla data di trasferimento, senza estensione dell'obbligazione solidale al cessionario per i crediti insorti o lamentati dal lavoratore nei confronti della cedente.

Considerato che:

- la cedente società "SERVIZI PER MODICA s.r.l." applica tre CCNL: Gas e Acqua per n. 7 lavoratori, Servizi di Pulizia per n.7 lavoratori ed Autoferrotranvieri per 3 lavoratori, senza alcuna applicazione di contratti collettivi di diverso livello rispetto a quello nazionale, il trasferimento determina l'applicazione delle condizioni economiche e normative dei CCNL applicati dalle costitucnde società, dovendosi, peraltro, applicare, ai sensi dell'art. 36 della l. 300/70, il CCNL di categoria e, dunque, quello riferito all'attività prevalente svolta dalle singole società;

- Il personale complessivamente interessato al trasferimento del ramo d'azienda nel settore idrico e depurazione pari a 27 unità avrebbe applicato il CCNL Gas e Acqua; nel settore dei servizi (custodia, pulizia, assistenza) pari a 52 unità avrebbe applicato il CCNL Multiservizi- Industria e il restante personale, pari a 5 unità, settore dei servizi di manutenzione, verde etc..., resta in capo alla società "Servizi Per Modica s.r.l.", senza alcuna variazione di inquadramento contrattuale ed economico;

- Le superiori ipotesi di applicazione di diverse condizioni contrattuali in ordine ai servizi affidati alle società costitucnde, unitamente all'esonero della responsabilità solidale della cessionaria sui debiti della cedente nei confronti dei lavoratori, è esclusivamente possibile con la sottoscrizione di un accordo collettivo in deroga nelle forme e con le modalità di cui all'art. 8 della l. 148/2011. L'accordo collettivo di deroga all'art. 2112 c.c. sarà anche accompagnato dalla sottoscrizione di un accordo di rinuncia ex art. 2113 c.4 nelle sedi di cui agli art. 410 e seguenti C.P.C., coerente con le determinazioni di cui all'accordo collettivo sottoscritto in deroga all'art. 2112 c.c.

- Ciò rileva i vantaggi derivanti dal poter utilizzare contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente flessibili rispetto all'attualità, in quanto la costituenda Srl che si occuperebbe delle attività connesse alla gestione dei servizi nel settore idrico e di depurazione avrebbe una dotazione organica di n. 27 unità lavorative, di cui n. 25 a tempo pieno e n. 2 a tempo parziale, con applicazione del CCNL Gas e Acqua che risulta più oneroso rispetto a quello della costituenda Società Consortile, la quale avrebbe una dotazione organica di n. 52 unità lavorative, in parte con contratto a tempo pieno ed in parte con contratto a tempo parziale, con applicazione del CCNL Multiservizi-Industria che risulta meno oneroso rispetto a quello applicato dalla cedente società "SERVIZI PER MODICA s.r.l." .

Dato atto ancora ed infine, *dal punto di vista operativo*, che lo spaccettamento della congerie di attività poliedriche e complesse, che attualmente è chiamata a svolgere interamente la Società Servizi per Modica Srl., tra le costitucnde Società a Responsabilità Limitata e Società Consortile, permetterebbe un controllo costante e continuo, nonché, più approfondito, da parte del Comune, sull'adeguatezza qualitativa e quantitativa dei servizi da garantire alla cittadinanza di Modica;

Visti gli artt. 4/7 del D.Lgs.175/2016 e ss.mm.ii.:

"Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni

pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d) controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane.

8. È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica.

Art. 5. Oneri di motivazione analitica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato è competente l'ufficio di controllo di legittimità sugli atti; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte di conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.

Art. 6. Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico

1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.

Art. 7. Costituzione di società a partecipazione pubblica

1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:

a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali;

b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali;

c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;

d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.

2. L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1.

3. L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata.

4. L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante.

5. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

6. Nel caso in cui una società a partecipazione pubblica sia costituita senza l'atto deliberativo di una o più amministrazioni pubbliche partecipanti, o l'atto deliberativo di partecipazione di una o più amministrazioni sia dichiarato nullo o annullato, le partecipazioni sono liquidate secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 5. Se la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo riguarda una partecipazione essenziale ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2332 del codice civile.

7. Sono, altresì, adottati con le modalità di cui ai commi 1 e 2:

a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione.".

Dato atto che:

- L'art 3 comma 27 della Legge Finanziaria per il 2008 distingue tra l'esercizio di attività strumentale e di attività di gestione dei servizi pubblici e l'analitica normativa per l'affidamento dei servizi pubblici locali contenuta nell'articolo 23-bis della Legge Finanziaria 2008 è ora venuta meno in seguito al referendum abrogativo dell'11 e del 12 giugno 2011 (DPR 18.7.2011 n. 113 – GU 20/7/2011 N. 167);

- I "servizi pubblici locali" - disciplinati dall'art. 23 bis del D.L. 112/2008 convertito con modifiche nella legge n. 133/2008 e successive modifiche ed integrazioni – sono diretti a soddisfare direttamente le esigenze dei cittadini, utenti singoli o come componenti la collettività;

- I "servizi strumentali all'amministrazione pubblica" - disciplinati ora dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.– sono rivolti, invece, essenzialmente alla pubblica amministrazione e, solo indirettamente al pubblico (vs. Tar Lombardia - Brescia, 31/12/2007, n.1373; Tar Lazio – Roma, sez. III, 14/04/2008, n.3109);

- L'esito referendario dell'art. 23 bis summenzionato ha determinato una sorta di fondamentale indifferenza fra le discipline e/o forma di definizione dei procedimenti di affidamento "in house" fra servizi strumentali e servizi pubblici locali;

Considerato che:

A) per la costituzione di una Srl che avrebbe quale oggetto sociale la gestione e la conduzione del depuratore e dei servizi ad esso collegati, si è in presenza di una società "in house" - ovvero di una società "retta" da un sistema di regole (statutarie e contrattuali) che la rendono una "delegazione inter organica" dell'ente che affida tali servizi ed attività - quando la società affidataria:

- 1) è a capitale interamente pubblico (c.d. requisito della "partecipazione pubblica totalitaria");
- 2) svolge la propria attività prevalentemente a favore dei propri soci (c.d. requisito della "prevalenza dell'attività");
- 3) è sottoposta ad un controllo, da parte dei propri soci, analogo a quello che i soci stessi avrebbero esercitato sui propri servizi (c.d. requisito del "controllo analogo");

B) La normativa italiana relativa agli appalti di "servizi strumentali all'amministrazione" (art. 13 del D.L. n. 223/2006 - c.d. "Decreto Bersani" - convertito, con modificazioni, nella L. n. 248/2006) aveva ulteriormente ristretto i sopra indicati principi della giurisprudenza comunitaria, prevedendo all'epoca che le società "in house" possano svolgere le proprie attività esclusivamente (non solo "prevalentemente") a favore dei propri soci (c.d. requisito "dell'esclusività dell'attività"), debbano avere oggetto sociale esclusivo (nel senso di svolgere unicamente attività strumentali agli enti pubblici soci) e non possano partecipare ad altre società o enti (normativa successivamente modificata in senso estensivo).

C) La norma in esame sancisce il principio per cui si richiede, da un lato, che, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 (in sostanza, quasi tutti gli enti pubblici) non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società e, dall'altro lato, che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni pubbliche nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza, precisando, peraltro, che «l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di funzionalità rispetto alle finalità istituzionali.

Dato atto che il progetto di riassetto, riorganizzazione e razionalizzazione della società partecipata "Servizi Per Modica s.r.l.", che si intende realizzare con la costituzione di una società a responsabilità limitata, denominata "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L." e di una società consortile, denominata "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.", presenta, in osservanza quanto disposto dall'art. 5 del T.U., la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla norma ed in particolare:

- a) il riferimento alla necessità dell'operazione per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4 del T.U.;
- b) l'indicazione delle ragioni e delle finalità che giustificano tale scelta sul piano della convenienza economica,
- c) l'indicazione delle ragioni e delle finalità che giustificano tale scelta sul piano della sostenibilità finanziaria;
- d) la valutazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;

e) l'indicazione della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

f) l'attestazione della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Pertanto:

- Il primo requisito (strumentalità dell'operazione) sussiste in quanto sia la Società a Responsabilità Limitata, *società in house*, che la Società Consortile, controllata al 90%, svolgeranno esclusivamente attività di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, nonché l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Amministrazione Comunale nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

Entrando nei dettagli dell'operazione, la costituenda società partecipata "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L.," come già accennato in premessa, si occuperà esclusivamente delle attività di gestione e conduzione del depuratore nonché delle altre attività allo stesso collegate.

Quanto invece alla società consortile "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L." sarà assegnataria di contratto per i servizi strumentali di assistenza al servizio trasporto alunni con scuolabus, per i servizi di pulizia, custodia e portierato negli immobili e nelle aree a disposizione dell'Amministrazione Comunale ed infine per i servizi logistici, amministrativi ed organizzativi a supporto delle attività svolte dal Comune di Modica.

Ma preme ancor più sottolineare, al fine di evidenziare l'aderenza delle iniziative economiche di tipo pubblicistico che svolgeranno le costituende società al dettato normativo, che tali attività non confliggevano assolutamente con la libera esplicazione del mercato concorrenziale rimesso all'iniziativa economica privata in quanto saranno certamente circoscritte ad effettive necessità istituzionali dell'Amministrazione Comunale strettamente connesse con la caratterizzazione degli enti locali, quali enti a fini generali, ma ad ambito territoriale circoscritto alla comunità degli amministrati.

Nella stessa direzione confluisce, d'altronde, la circostanza che l'oggetto sociale delle due costituende società partecipate prevederà esclusivamente lo svolgimento di attività rientranti tra quelle elencate all'art. 4 del T.U. e quindi pienamente funzionali al perseguimento dei fini istituzionali del Comune di Modica.

- Il secondo requisito (convenienza economica) si concretizza preliminarmente nel risparmio di circa € 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila/00) garantito dall'assoggettamento all'esenzione da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 2 del DPR n. 633/72 e successive modifiche ed integrazioni. Laddove, infatti, oggi i contratti di servizio con la società "Servizi per Modica Srl" sono gravati da IVA, in parte per il 10% e in parte per il 22%, pari a complessivi € 250.000,00 circa, con la realizzazione del presente piano di riorganizzazione delle partecipate, le stesse prestazioni di servizi strumentali che verranno svolte dalla Consortile non saranno più gravate dall'IVA, ciò comportando un importante risparmio di spesa per il Comune di Modica, fermo restando che la convenienza del presente investimento deve essere valutata non soltanto sotto il profilo economico, ma anche sotto quello qualitativo. Inoltre, il budget previsto per i servizi della costituenda società "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L.", allegato C, pari a euro 1.200.000,00, concorrerà interamente alla determinazione delle tariffe del canone idrico che ad oggi concorre soltanto per un importo di euro 410.000,00 circa, senza gravare sui fondi comunali, considerato l'obbligo, ai sensi dell'art. 243 e ss. D. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., della copertura al 100% dei costi.

In ordine alla costituenda società consortile "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L." il budget previsto, allegato D, per i servizi di custodia, pulizia e assistenza scuolabus, ammonta a euro 1.270.000,00 che unitamente a quello della società "SERVIZI PER MODICA Srl", per i servizi di manutenzione e verde, allegato E, previsto per euro 270.000,00, sono nettamente inferiori al budget assegnato alla società stessa di cui al Piano di Risanamento approvato con delibera di Consiglio comunale n. 125 del 27 dicembre 2018, pari a euro 1.785.940,20 IVA compresa.

- Il terzo requisito (sostenibilità finanziaria) si riscontra nel conto economico di previsione dal quale emerge che sia la società partecipata "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L." sia la società consortile "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.", potranno camminare sulle proprie gambe attraverso una rigorosa selezione dei costi necessari ed insopprimibili rapportati ad entrate che non comporteranno per il Comune alcun ulteriore aggravio rispetto a quello oggi in essere nei propri rapporti con la Società "Servizi per Modica Srl".

In particolare, la sostenibilità finanziaria è garantita da un lato dalla disponibilità, in capo all'Amministrazione Comunale, delle risorse finanziarie necessarie per realizzare l'investimento e, dall'altro lato, dalla concreta possibilità che la titolarità della partecipazione sociale consentirà, sulla base del piano economico e finanziario agevolmente verificabile, di coprire con

i ricavi i propri costi senza che a tal fine siano necessari ulteriori esborsi da parte del socio unico.

-Il quarto requisito (possibile gestione diretta o esternalizzata del servizio) è supportato dal combinato disposto dell'assenza di esperienze e competenze specifiche tali da poter positivamente immaginare di gestire direttamente i servizi in via di assegnazione alle costituenti società, con la certezza di andare incontro ad esborsi più rilevanti a fronte di servizi qualitativamente più bassi qualora si pensasse di esternalizzare i servizi strumentali in questione.

Preme sottolineare, comunque, che il requisito della valutazione della possibile gestione diretta o esternalizzata del servizio implica una valutazione ampiamente discrezionale, in quanto la scelta in ordine alla destinazione delle risorse del Comune riguarda esclusivamente le linee di indirizzo politico dello stesso ed esula, pertanto, dall'analisi della situazione economica dello stesso.

Nello specifico, l'Amministrazione Comunale intende assumersi la responsabilità politica di utilizzare le risorse pubbliche a disposizione dell'Ente al fine di salvaguardare la forza lavoro della attuale partecipata che verrebbe redistribuita tra la società partecipata "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L." (n. 27 unità lavorative), la società consortile "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A R.L. (n. 52 unità lavorative) e la società "SERVIZI PER MODICA S.R.L.", (n. 5 unità), con esclusione di soluzioni di esternalizzazione dei servizi che non mancherebbe di causare ricadute sociali di non irrilevante gravità in un momento di gravissima crisi economica, unitamente a maggiori costi di notevole e considerevole entità.

-Il quinto requisito (efficienza, efficacia ed economicità) poggia sulla considerazione che la forza lavoro che verrà onerata dei servizi in commento ha accumulato così tanti anni di esperienza lavorativa nell'ambito dei servizi strumentali al Comune di Modica da poter, appunto, garantire un adeguato e sufficiente grado di efficienza, efficacia ed economicità nella qualità e quantità delle prestazioni lavorative che tale forza lavoro sarà chiamata a svolgere.

-Il sesto ed ultimo requisito previsto dalla legge (compatibilità con le norme Comunitarie sugli aiuti di Stato) impone, infine, l'attestazione della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, il che significa che la sottoscrizione di partecipazioni sociali dovrà avvenire nel rispetto non soltanto della legislazione interna, ma anche della normativa e giurisprudenza dell'Unione Europea, in particolare con riferimento a quella in tema di divieto di aiuti alle imprese che possano alterare la concorrenza. Si tratta, peraltro, di un'indicazione funzionale all'adempimento del successivo onere di trasmissione della delibera all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cui spetta la legittimazione ad agire in giudizio contro gli atti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato. All'uopo, si attesta che la riorganizzazione in essere non incorrerà nel divieto di cui all'art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea -- TFUE il quale stigmatizza la circostanza che a seguito degli interventi sul capitale la società partecipata risulti "sovrapitalizzata", in quanto la sovrapitalizzazione di una società a partecipazione pubblica che operi in un mercato concorrenziale costituisce, secondo la Commissione Europea, un illecito aiuto di Stato.

Dato atto che:

1) la società partecipata "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L." sarà costituita dal Comune di Modica, ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., per lo svolgimento di servizi pubblici locali a rilevanza economica a favore dell'Ente e della collettività. Essa avrà i presupposti indefettibili per il ricorso agli affidamenti in house providing, precisamente:

- a) totale capitale sociale pubblico;
- b) esercizio di un controllo analogo;
- c) realizzazione della parte prevalente dell'attività svolta dalla società a favore dell'Ente che la controlla;
 - il capitale sociale della società partecipata "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L." sarà del 100% pubblico, essa sarà soggetta a controllo analogo da parte dell'unico socio Comune di Modica e svolgerà la sua attività esclusivamente nel territorio comunale e sulla base degli affidamenti effettuati dall'Ente socio;
 - la società, con mezzi, strutture e personale proprio, potrà esercitare le seguenti attività, comunque da ricomprendere in appositi contratti di servizio stipulati con il Comune di Modica ovvero con le aziende dallo stesso partecipate e consorziate:
 - Gestione dei servizi di depurazione delle acque;
 - Smaltimento di fanghi ed altri rifiuti di risulta dagli impianti di trattamento delle acque e dei processi produttivi;
 - Recupero, valorizzazione, riutilizzo e distribuzione di acque usate e di fanghi di risulta;

- Recupero, valorizzazione, riutilizzo e distribuzione di rifiuti di lavorazioni, anche come combustibile o come altro mezzo per recupero di energia o altro possibile riutilizzo della materia;
- Altre attività comunque finalizzate al recupero, all'acquisizione, alla produzione ed al vettoriamento di acque, energia elettrica, termica o di altro tipo da immettere nel ciclo produttivo proprio o di terzi;
- Svolgimento, anche per conto terzi, di studi, ricerche, sperimentazioni, consulenze, assistenza tecnica, promozione e manutenzione di impianti e mezzi connessi con lo scopo sociale, il tutto nel rispetto dei limiti legali previsti per le professioni liberali e le attività riservate.

- la società partecipata "SERVIZI PER MODICA SRL" cederà alla costituenda "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L.", le attività inerenti i servizi di gestione e conduzione degli impianti di depurazione comunale, attività di monitoraggio e verifica di funzionamento dei contatori idrici, apposizione di eventuali sigilli, piombatura, pulizia degli stessi e manovre rete idrica, trasporto acqua potabile, unitamente alla forza lavoro impegnata nelle predette attività, incluse quelle amministrativo-contabili, per n. 27 lavoratori;

2) la società consortile, "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.", sarà costituita successivamente all'inizio attività della società partecipata "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L.", in quanto il Comune di Modica, quale socio di maggioranza, si riserva una partecipazione pari al 90% del capitale e, per il residuo di capitale, è ammessa esclusivamente la partecipazione della società "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L.", in quanto società interamente partecipata dal Comune di Modica;

- la società consortile "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.", ha per oggetto esclusivamente la prestazione dei servizi necessari o strumentali alle attività del Comune di Modica e delle relative società partecipate sulle quali lo stesso Comune esercita il controllo analogo diretto;

- la società consortile "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.", con mezzi, strutture e personale proprio, potrà esercitare le seguenti attività:

- gestione dei servizi di pulizia, portierato, custodia e vigilanza degli immobili in possesso o in uso dell'ente e/o delle società partecipate, destinati ad uffici e/o di uso pubblico, spiagge e aree naturali protette;
- gestione dei servizi a supporto dell'igiene ambientale, delle attività socio-sanitarie, assistenziali, cimiteriali e dei canili;
- gestione dei servizi di assistenza e/o trasporto scolastico;
- gestione dei servizi amministrativi, di contabilità, di formazione del personale;

- la società partecipata "SERVIZI PER MODICA SRL" cederà alla costituenda "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.", le attività inerenti i servizi di pulizia degli immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune, il servizio di assistenza trasporto scolastico mediante scuolabus e di custodia, unitamente alla forza lavoro impegnata nelle predette attività, incluse quelle amministrativo-contabili, per n. 52 lavoratori;

3) la società partecipata "SERVIZI PER MODICA S.R.L." continuerà a svolgere i servizi non trasferiti alle costituenti società, relativamente alle attività di manutenzione e verde, unitamente alla forza lavoro impegnata nelle predette attività per n. 5 lavoratori;

Valutata, per tutti i motivi sopra rappresentati l'opportunità di procedere:

- alla costituzione di una società a totale partecipazione pubblica, *società in house*, con capitale di euro 50.000,00, denominata "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L." per l'attività dei servizi di gestione e conduzione degli impianti di depurazione comunale, attività di monitoraggio e verifica di funzionamento dei contatori idrici, apposizione di eventuali sigilli, piombatura, pulizia degli stessi e manovre rete idrica, trasporto acqua potabile;

- successivamente all'inizio attività della società "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L.", alla costituzione di una società consortile a partecipazione pubblica per il 90%, denominata "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.", con capitale di euro 50.000,00, per la gestione dei servizi di pulizia degli immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune, il servizio di assistenza trasporto scolastico mediante scuolabus e di custodia;

Preso atto che:

- come si evince dallo schema di statuto, allegato A, l'impegno di spesa relativo alla capitalizzazione iniziale della nuova compagine societarie è pari a euro 50.000,00, (quota pari al 100% del capitale della società in house

- "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L.", da versare in unica soluzione all'atto della costituzione e che viene imputato a valere sul titolo 3, programma 3, missione 1, del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019;
- come si evince dallo schema di statuto, allegato B, l'impegno di spesa relativo alla capitalizzazione iniziale della nuova compagine societarie è pari a euro 45.000,00, pari al 90% del capitale della società partecipata "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI AR.L.", da versare in unica soluzione all'atto della costituzione e che viene imputato a valere sul titolo 3, programma 3, missione 1, del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019;

Dato atto che:

- ai fini conoscitivi, lo schema della presente deliberazione è pubblicato all'albo pretorio comunale on-line ;
- ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. il presente atto deliberativo sarà pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente" -- "Enti Controllati", sito istituzionale dell'Ente;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione:

- della società "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L.", con capitale di euro 50.000,00, per l'attività dei servizi di gestione e conduzione degli impianti di depurazione comunale, attività di monitoraggio e verifica di funzionamento dei contatori idrici, apposizione di eventuali sigilli, piombatura, pulizia degli stessi e manovre rete idrica, trasporto acqua potabile e a tal fine di approvare lo schema di statuto della società, **allegato A**;
- successivamente all'inizio attività della società "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L.", alla costituzione della società "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI AR.L.", con capitale di euro 45.000,00, per la gestione dei servizi di pulizia degli immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune, di assistenza trasporto scolastico mediante scuolabus e di custodia e a tal fine di approvare lo schema di statuto della società, **allegato B**;

Preso atto che per la costituzione delle predette società compete al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 7, lett. c) del D.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;

Visti:

- la L.R. n° 48/91;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la determina sindacale n. 83 del 13.01.2017 e successive determinazioni n. 1123 del 15.05.2017, n. 3205 del 22.12.2017, n.1746 del 04.07.2018, n. 3393 del 31.12.2018 e n. 1314 del 28.05.2019 di conferma della nomina a Responsabile P.O. del IX Settore "Ecologia, Ambiente, Igiene Urbana", e l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.) e ss. mm. ii. relativo alle funzioni dirigenziali a rilevanza esterna esercitate con l'adozione dell'atto;
- la bozza di statuto della società partecipata "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L." composta di n. 27 articoli (Allegato A), e dato atto che dallo stesso si evince la sussistenza del requisito del controllo analogo ai sensi della normativa vigente;
- la bozza di statuto della società consortile "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.", composta di n. 35 articoli (Allegato B);
- l'O.R.E.L. vigente in Sicilia;
- Ritenute le proprie competenze

Acquisiti:

- il parere favorevole ex art. 49 DLgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. espresso dal Responsabile del Servizio competente;
- il parere favorevole ex art. 49 DLgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. espresso dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ;

Visti:

- il parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso con verbale n. _____ del _____, acquisito al prot. n. _____ del _____;
- il parere della Commissione consiliare reso in data _____;

Con voti espressi nei modi di legge;

PROPONE

1. **di esaminare ed approvare:**

- per l'effetto, lo statuto della società partecipata "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L." composto di n. 27 articoli (**Allegato A**) e della società consortile "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.", composto di n. 35 articoli (**Allegato B**);
- il budget previsto per i servizi della costituenda società "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L.", **allegato C**, pari a euro 1.200.000,00;
- il budget previsto per i servizi della costituenda società consortile "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.", **allegato D**, pari a euro 1.270.000,00, unitamente a quello della società "SERVIZI PER MODICA Srl", per i servizi di manutenzione e verde, **allegato E**, pari a euro 270.000,00;

2. **di autorizzare il Sindaco a costituire:**

- una società partecipata totalmente dal Comune di Modica con la denominazione "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L." e di fissare, in euro 50.000,00 la quota di partecipazione del Comune alla costituenda società paria al 100% delle quote sociali;
- successivamente all'inizio attività della società "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L.", una società consortile partecipata dal Comune di Modica con la denominazione "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L." e di fissare in euro 45.000,00 la quota di partecipazione del Comune alla costituenda società paria al 90% delle quote sociali;

3. **di individuare** nel Sindaco pro tempore il soggetto legittimato a rappresentare l'Ente in sede di costituzione delle società, autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche di dettaglio e di correggere gli eventuali errori, imprecisioni e refusi che non incidono nella volontà espressa dal Consiglio comunale, ritenute indispensabili dal Notaio nella sua azione di controllo di legittimità;

4. **di dare atto** che l'affidamento dei servizi sarà effettuato sulla base dei piani industriali e dei contratti di servizio approvati dal Consiglio comunale;

5. **di stabilire** che alle società verranno annualmente erogati specifici indirizzi, sia in relazione ai servizi affidati, che sulle misure di contenimento dei costi, nonché su eventuali obblighi derivanti dalla normativa nazionale;

6. **di dare atto** che, come si evince dallo schema di statuto:

- l'impegno di spesa relativo alla capitalizzazione iniziale della nuova compagine societaria è pari a euro 50.000,00, (quota pari al 100% del capitale della società in house "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L.", da versare in unica soluzione all'atto della costituzione e che viene imputato a valere sul titolo 3, programma 3, missione 1 e che per lo stesso occorre assicurare la necessaria copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019, dando mandato in tal senso al Responsabile del Settore Finanziario;
- l'impegno di spesa relativo alla capitalizzazione iniziale della nuova compagine societarie è pari a euro 45.000,00, pari al 90% del capitale della società partecipata "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.", da versare in unica soluzione all'atto della costituzione e che viene imputato a valere sul titolo 3, programma 3, missione 1, del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2020, dando mandato in tal senso al Responsabile del Settore Finanziario;

7. **di incaricare** i Responsabili dei Servizi, ognuno per le rispettive competenze, di dare attuazione a quanto deliberato, ponendo in essere tutti gli atti, nonché su eventuali obblighi derivanti dalla normativa vigente;
8. **di trasmettere** copia della presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 267/2000, per il rilascio del parere di propria competenza;
9. **di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio comunale on-line ai fini della generale conoscenza;
10. **di disporre** la pubblicazione della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Enti Controllati", del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 23 del DLgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 7, comma 4, del DLgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;
11. **di trasmettere**, ai sensi degli artt. 5 e 3 del DLgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., la presente deliberazione alla Corte dei Conti, ai fini conoscitivi, e all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato;
12. **di dichiarare** la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del DLgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li

Il Segretario Generale

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal _____ al _____, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale
